

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1328**

"Disposizioni in materia di  
semplificazione, razionalizzazione  
e competitività agricole del settore  
agricolo, agroalimentare e della  
pesca (collegato alla manovra di  
finanza pubblica)"

marzo 2014  
n. 120



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore  
delle attività produttive e in quello  
dell'agricoltura



# Servizio Studi

Direttore: (...)

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

Emanuela Catalucci \_2581

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Maria Paola Mascia \_3369

Anna Henrici \_3696

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Dossier del Servizio Studi  
sull'A.S. n. 1328**

"Disposizioni in materia di  
semplificazione, razionalizzazione  
e competitività agricole del settore  
agricolo, agroalimentare e della  
pesca (collegato alla manovra di  
finanza pubblica)"

marzo 2014  
n. 120

a cura di: G. Buonomo  
hanno collaborato: E. Catalucci. V. Satta. L. Formosa.  
M.P. Mascia. S. Bonanni

Classificazione Tesoro: Produzione agricola. Produzione e  
trasformazione agricola. Pesca. Prodotti alimentari.  
Bilancio dello Stato.



## INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA.....	23
<b>Articolo 1</b> <i>(Semplificazioni in materia di controlli)</i>	
Scheda di lettura.....	25
<b>Articolo 2</b> <i>(Disposizioni in materia di servitù)</i>	
Scheda di lettura.....	31
<b>Articolo 3</b> <i>(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)</i>	
Scheda di lettura.....	33
<b>Articolo 4</b> <i>(Disposizioni in materia di contratti agrari)</i>	
Scheda di lettura.....	35
<b>Articolo 5</b> <i>(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca)</i>	
Scheda di lettura.....	37
<b>Articolo 6</b> <i>(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica)</i>	
Scheda di lettura.....	41
<b>Articolo 7</b> <i>(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori)</i>	
Scheda di lettura.....	45
<b>Articolo 8</b> <i>(Interventi per lo sviluppo del made in Italy all'estero)</i>	
Scheda di lettura.....	55
<b>Articolo 9</b> <i>(Marchio identificativo della produzione nazionale)</i>	
Scheda di lettura.....	61
<b>Articolo 10</b> <i>(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)</i>	
Scheda di lettura.....	63

<b>Articolo 11</b> <i>(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)</i>	
Scheda di lettura.....	65
<b>Articolo 12</b> <i>(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati)</i>	
Scheda di lettura.....	67
<b>Articolo 13</b> <i>(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)</i>	
Scheda di lettura.....	73
<b>Articolo 14</b> <i>(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta)</i>	
Scheda di lettura.....	79
<b>Articolo 15</b> <i>(Ambito di applicazione)</i>	
Scheda di lettura.....	83
<b>Articolo 16</b> <i>(Definizione dei prodotti)</i>	
Scheda di lettura.....	85
<b>Articolo 17</b> <i>(Requisiti dei prodotti)</i>	
Scheda di lettura.....	89
<b>Articolo 18</b> <i>(Etichettatura e confezionamento)</i>	
Scheda di lettura.....	91
<b>Articolo 19</b> <i>(Sanzioni)</i>	
Scheda di lettura.....	93
<b>Articolo 20</b> <i>(Abrogazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	95
<b>Articolo 21</b> <i>(Clausola di mutuo riconoscimento)</i>	
Scheda di lettura.....	97
<b>Articolo 22</b> <i>(Disposizioni finali e transitorie)</i>	
Scheda di lettura.....	99

**Articolo 23**

*(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)*

Scheda di lettura..... 101





## PREMESSA

Il disegno di legge n. 1328 - recante *Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca* - è stato presentato dal Governo il 21 febbraio 2014 come collegato alla manovra di finanza pubblica e deferito in sede referente alla nona Commissione permanente dal Presidente del Senato il 20 marzo 2014.

Nell'occasione della sua approvazione in Consiglio dei ministri, il 31 gennaio 2014, il Presidente del Consiglio e Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ad interim, on. Enrico Letta, annunciò che dalla sua approvazione sarebbe derivato un maggiore impulso di competitività a un settore cruciale soprattutto in vista dell'Expo 2015, i cui temi sono strettamente legati all'agricoltura e alla terra. Il comunicato della Presidenza proseguiva sostenendo che la creazione di un marchio per il Made in Italy agroalimentare, avrebbe contribuito a rendere più semplice per i consumatori di tutto il mondo il riconoscimento dei prodotti autenticamente italiani. Con lo stesso provvedimento si istituisce un credito di imposta per le aziende che investano in infrastrutture logistiche e distributive all'estero per i prodotti italiani. Sul fronte della semplificazione si interviene sui controlli, attraverso un rafforzamento del coordinamento delle attività degli organi di vigilanza, il divieto della duplicazione degli accertamenti e l'interscambio di dati informatici tra gli organi stessi.

Per il ricambio generazionale e l'imprenditoria giovanile si completa l'intervento iniziato con il decreto "Destinazione Italia" di dicembre 2013. L'obiettivo è sostenere le piccole e micro imprese condotte da "under 40" attraverso mutui agevolati che consentano investimenti nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, alleviando i problemi di accesso al credito. Sono previsti finanziamenti per l'innovazione tecnologica nel settore primario, sostegno all'agricoltura sociale e ai prodotti a filiera corta, oltre all'allineamento dell'ordinamento nazionale agli orientamenti comunitari in materia di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati. Si prevede anche una delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Con l'obiettivo ulteriore di razionalizzare la normativa in materia agroalimentare e pesca, il testo contiene una disposizione che delega il Governo ad adottare decreti per aggiornare la normativa, abrogando quella obsoleta, organizzando le disposizioni per settori omogenei o per materie, coordinando le norme e risolvendo eventuali incongruenze e antinomie.



## **SINTESI DEL CONTENUTO**



## **Articolo 1**

### *(Semplificazioni in materia di controlli)*

Il **comma 1** è volto a coordinare le attività ispettive al fine di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese e degli organi di vigilanza anche per non intralciare la regolare attività delle imprese agricole. Ai fini dello svolgimento integrato dei controlli, questi dovranno tener conto del piano nazionale integrato previsto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004.

Il **comma 2** stabilisce che gli esiti dei controlli stessi devono essere resi immediatamente disponibili alle richiedenti amministrazioni in via telematica secondo le modalità definite con Accordo in sede di Conferenza unificata.

Il **comma 3** stabilisce che - ove l'impresa agricola sia munita di autorizzazione sanitaria o di registrazione, anche in relazione agli obblighi di notifica o registrazione per l'inizio dell'attività - sono considerati assolti gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari.

Il **comma 4** reca semplificazione degli obblighi in materia di prevenzione antincendio prevedendo, per alcuni imprenditori agricoli, la possibilità di non ottemperare agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

Il **comma 5** inserisce una novella che rende obbligatori l'istituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti. Esso fissa inoltre le sanzioni in caso di inadempienza. che esenta dalla tenuta del fascicolo coloro che producono olio per autoconsumo e la cui produzione non supera i 200 kg di olii per campagna di commercializzazione. Tale disposizione non si applica agli olii prodotti in uno Stato membro dell'UE e dell'EFTA.

## **Articolo 2**

### *(Disposizioni in materia di servitù)*

Il **comma 1** stabilisce che i proprietari di strade private debbano consentire il posizionamento di tubazioni e l'installazione di contatori per l'allacciamento di utenze domestiche o aziendali alla rete del gas. A tal fine il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private. In tal modo la disposizione in esame assimila la servitù di passaggio per le condutture di gas ad altre servitù già previste nell'ordinamento.

### **Articolo 3**

*(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)*

Il **comma 1** riduce, da 180 a 60 giorni, il termine entro il quale deve essere adottato - da parte della pubblica amministrazione nonché degli enti pubblici economici procedenti - il provvedimento relativo alle istanze, concernenti l'esercizio dell'attività agricola, presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Decorso il termine temporale suddetto, di cui si propone la riduzione, la domanda si intende accolta.

### **Articolo 4**

*(Disposizioni in materia di contratti agrari)*

Al **comma 1** si introduce un criterio in grado di consentire agli interessati di avvalersi, ai fini della predisposizione e sottoscrizione degli accordi di affitto di fondi rustici in deroga, di organizzazioni effettivamente rappresentative degli interessi del settore agricolo - specificamente, si tratta di quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - e che siano qualificate anche in virtù del fatto di poter contare su un sistema organizzato di società di servizi dalle stesse costituito.

Il **comma 2** reca disposizioni volte a definire la figura giuridica del coltivatore diretto, ai fini del diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all'[articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590](#) ed è finalizzato a limitare l'ambito soggettivo di applicazione degli istituti della prelazione e del riscatto agrari, introducendo - quale requisito qualificante in capo ai coltivatori diretti che intendano far valere detti diritti potestativi - l'iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

### **Articolo 5**

*(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca)*

Il **comma 1** reca il conferimento al Governo di una delega per l'adozione di uno o più testi unici tesi alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, con esclusione di quella relativa ai controlli sanitari: il termine per l'esercizio di tale delega è di dodici mesi. Il **comma 2** detta i principi e i criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega. In particolare, si prevede la ricognizione e l'abrogazione espressa delle norme già oggetto di abrogazione tacita o implicita; l'obbligo di organizzare le disposizioni per materie o per settori omogenei; il coordinamento delle disposizioni, effettuando le modifiche necessarie per garantire coerenza giuridica,

logica e sistematica della normativa; la risoluzione di eventuali incongruenze, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali. Il **comma 3** detta le disposizioni per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo l'obbligatorio parere della Conferenza Stato-regioni e delle commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione: decorso inutilmente tale termine, i decreti sono comunque adottati (**comma 4**). Infine, il **comma 5** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

## **Articolo 6**

### *(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica)*

Al fine di limitare gli adempimenti burocratici, snellire le procedure e consentire uno sviluppo del settore biologico in Italia che si avvalga di strumenti adeguati per i controlli, sono state concepite le disposizioni dell'articolo in commento, che prevedono anche un incremento del processo di dematerializzazione, già avviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; la premessa di tale disciplina è recata dal **comma 1**, il quale abroga la disciplina pregressa.

Il **comma 2** istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, il Sistema informativo per il biologico (SIB) presso il Ministero delle politiche agricole; adottato previo parere della Conferenza unificata, esso, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), gestirà i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo.

Il **comma 3** prevede che entro sessanta giorni dalla data in vigore del provvedimento in esame un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali definisca i modelli per la notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione, i registri aziendali. Il ricorso all'uso dei sistemi informativi viene comunque favorito.

Il **comma 4** prevede che il Ministero delle politiche agricole, basandosi sulle informazioni contenute nel SIB, istituisca l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica.

Le regioni, come prevede il **comma 5**, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono attivare una cooperazione che garantisca il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali.

## Articolo 7

*(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori)*

Il **comma 1** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi miranti al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché alla riorganizzazione del sistema di consulenza degli allevatori. Per quanto riguarda l'intenzione di fondo, vi si fa esplicito riferimento all'obiettivo di revisione integrale della spesa pubblica (conosciuta anche come *spending review*).

Il **comma 2** stabilisce principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel riordino degli enti vigilati dal Ministero.

Circa la struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, la **lettera a)** del comma 2 pone l'accento sulla necessità di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente; per le risorse umane. La **lettera b)** del comma 2 prevede una riduzione del ricorso a contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e un prioritario utilizzo delle professionalità interne.

In base alla **lettera c)** del comma 2, una quota dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati sarà destinata per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento con particolare riferimento alla promozione e alla tutela all'estero del *made in Italy*, ovvero delle produzioni di qualità certificata. La **lettera d)** del comma 2 impone la riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, a tal fine, si articola in una molteplicità di punti. Innanzi tutto, si riorganizza l'AGEA, che è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; poi si interviene nel settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno alle iniziative imprenditoriali che ne sfruttano i risultati, prospettandosi l'istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria, con conseguente accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture, anche periferiche, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Inoltre, le funzioni, i compiti e le risorse umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto Sviluppo Agroalimentare SpA (ISA) saranno trasferiti all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare (ISMEA), previo espletamento delle opportune procedure concernenti il personale. Sono fornite anche indicazioni anche sulle strutture operanti nel controllo *antidoping* ippico, le quali dovrebbero essere razionalizzate o sopresse e, in quest'ultima evenienza, confluirebbero nelle strutture ministeriali.

Il **comma 3** verte sul riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori. I criteri ai quali il Governo dovrà uniformarsi interessano il sistema della consulenza al



settore, i libri genealogici ed i registri anagrafici, e le associazioni di allevatori. Per le consulenze, secondo la **lettera a)** si tratterà di qualificare e liberalizzare il servizio, valorizzando la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e le produzioni di qualità. Di libri genealogici e registri anagrafici si parla nelle **lettere dalla b) alla f)**. La **lettera g)** riguarda, a sua volta, virtualmente tutte le associazioni di allevatori e non solo quelli di razze equine sportive.

I **commi 4 e 5** stabiliscono i lineamenti procedurali per l'adozione dei futuri decreti legislativi di cui nei commi precedenti.

Ai sensi del **comma 6**, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi il Governo potrà introdurre disposizioni integrative e correttive mediante uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Il **comma 7** reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.

## **Articolo 8**

*(Interventi per lo sviluppo del made in Italy all'estero)*

Il **comma 1** specifica i termini del credito d'imposta che è riconosciuto alle imprese produttrici di prodotti alimentari di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alle piccole e medie imprese. Il credito è riconosciuto alle imprese, anche costituite in forma cooperativa o in consorzi, nella misura del 40% delle spese sostenute e fino 500.000 euro, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo in corso al 31 dicembre 2015.

Ai sensi del **comma 2** il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso; esso è utilizzabile solamente in compensazione. Il **comma 3** fissa la copertura finanziaria per la concessione del credito d'imposta. Il **comma 4** specifica che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'approvazione della Commissione europea.

## **Articolo 9**

*(Marchio identificativo della produzione nazionale)*

L'**articolo 9** consta di un unico comma e reca disposizioni finalizzate all'introduzione di un marchio identificativo della produzione agroalimentare nazionale. Il marchio, privato e facoltativo, è di proprietà delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo che sottoscrivono uno accordo specifico: esso sarà volto alla definizione del marchio - nonché del relativo regolamento d'uso e modalità di vigilanza - all'esito di un tavolo tecnico cui le organizzazioni sono chiamate a partecipare, promosso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

## **Articolo 10**

*(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)*

Il **comma 1** mira ad estendere alle imprese agricole, che investono in ricerca ed innovazione e che aderiscono ad un contratto di rete, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla medesima legge finanziaria per il 2005.

Il **comma 2** stabilisce che le imprese agricole, alimentari e forestali aderenti a contratti di rete, per le finalità ad esso connesse, possono accedere prioritariamente alle risorse previste per i piani di sviluppo rurale nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.

## **Articolo 11**

*(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)*

Il **comma 1** stabilisce che le pubbliche amministrazioni forniscono ai soggetti interessati ad aiuti europei assistenza e informazioni sulla materia ed elaborano forme di gestione delle istanze per agevolare la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative. Poi si rende obbligatoria l'acquisizione in via telematica, da parte delle pubbliche amministrazioni, di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso il sistema SIAN.

## **Articolo 12**

*(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati)*

Il **comma 1** conferisce al Governo una delega, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di adeguare l'attuale normativa quadro per la gestione del rischio in agricoltura agli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

Il **comma 2** detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Il **comma 3** disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere. Il **comma 4** prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi. Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria

### **Articolo 13**

*(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)*

Il **comma 1, lett. a)**, sostituisce interamente il capo III (dedicato allo sviluppo dell'imprenditoria agricola) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego". La **lettera b)** reca ulteriore novella all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo di coordinamento con la disciplina dettata dal nuovo Capo III.

Il nuovo articolo 9 del testo novellato è dedicato ai principi generali della disciplina destinata alle micro e piccole imprese, su tutto il territorio nazionale, a totale o parziale partecipazione giovanile; le relative disposizioni sono inoltre destinate a favorire il ricambio generazionale e l'accesso al credito nel settore primario.

L'articolo 10 stabilisce la natura dei benefici ed i massimali previsti dalle norme europee e la disciplina di settore sugli aiuti di stato. I mutui sono assistiti dalle garanzie e da privilegio speciale.

L'articolo 10-bis è dedicato ai soggetti beneficiari e stabilisce altresì che possono accedere alle agevolazioni le imprese, anche costituite in forma societaria, con i requisiti di legge.

L'articolo 10-ter stabilisce che sono finanziabili iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1,5 milioni nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

L'articolo 10-quater stabilisce che le agevolazioni sono erogabili nel limite delle risorse di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 62/2002 del 2 agosto 2002, fatta salva la possibilità di un incremento.

### **Articolo 14**

*(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta)*

Per favorire la produzione agricola sociale e a filiera corta si prevede, al **comma 1**, che gli organismi pubblici gestori di mense, in particolare scolastiche o ospedaliere, possano introdurre criteri di precedenza nelle gare per i fornitori di prodotti di tali tipologie, nonché prodotti di agricoltura biologica o comunque a basso impatto ambientale o prodotti di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i ministri competenti per ciascun decreto, sono fissate le relative categorie di prodotti.

Il **comma 2** pone in capo ai comuni la definizione di idonee forme di presenza valorizzazione sui mercati agricoli di vendita diretta dei prodotti oggetto delle presenti disposizioni - prodotti da agricoltura sociale, a chilometri zero dalla filiera corta, di ridotto impatto ambientale e di qualità - previa richiesta degli

operatori del settore, nel rispetto delle norme sui mercati agricoli di vendita diretta di cui al decreto MIPAAF 20 novembre 2007.

### **Articolo 15**

*(Ambito di applicazione)*

Il **comma 1** definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni relative al capo I del titolo IV (artt. 15-22) in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro fabbricati in Italia e definiti all'art. 16.

Il **comma 2** stabilisce che qualora le denominazioni di vendita vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e relativa pubblicità, i prodotti stessi devono corrispondere alle definizioni indicate nelle disposizioni successive.

### **Articolo 16**

*(Definizione dei prodotti)*

L'**articolo 16** reca una definizione dei prodotti derivati ottenuti dalla lavorazione dei pomodori freschi (*Solanum lycopersicum L.*), sani e maturi di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in contenitori idonei. Essi vengono classificati in: conserve di pomodoro (pomodori non pelati interi, pelati interi o in pezzi), concentrato di pomodoro, passata di pomodoro e pomodori disidratati (pomodori in fiocchi o polvere di pomodoro).

### **Articolo 17**

*(Requisiti dei prodotti)*

Il **comma 1** stabilisce che i requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità dei prodotti definiti all'articolo 16 e gli ingredienti siano definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico previo parere della Conferenza Stato-Regioni e previo esito positivo della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE. I prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1, possono essere rilavorati, secondo quanto dispone il **comma 2**, per ottenere prodotti che siano conformi alle caratteristiche prescritte, e previa l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza che ritiene necessarie.

## **Articolo 18**

### *(Etichettatura e confezionamento)*

Il **comma 1** assoggetta i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori. Il primo periodo del **comma 2** dell'articolo in esame prevede che i prodotti in questione siano confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal futuro decreto di cui all'articolo 17, comma 1. Ai sensi del secondo periodo del medesimo comma i prodotti, se non sono confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, vanno conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

## **Articolo 19**

### *(Sanzioni)*

Il **comma 1** definisce l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione di quanto fissato dalla presente legge. Il **comma 2** prevede che tali sanzioni si applichino anche con riferimento alla passata di pomodoro. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole viene definito dal **comma 3** come autorità competente per imporre le sanzioni definite ai commi precedenti.

## **Articolo 20**

### *(Abrogazioni)*

Il **comma 1** prevede l'abrogazione della legge 10 marzo 1969, n. 96, recante l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428. È prevista infine anche l'abrogazione dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e per le politiche comunitarie del 23 settembre 2005.

## **Articolo 21**

### *(Clausola di mutuo riconoscimento)*

Il **comma 1** prevede la clausola del mutuo riconoscimento, secondo quanto disposto dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C/265 del 4 novembre 2003, la quale garantisce ai prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da Paesi limitrofi aderenti ad appositi accordi multilaterali (Associazione europea di libero scambio, Spazio economico europeo), di poter essere commercializzati in Italia senza restrizioni.

## **Articolo 22**

*(Disposizioni finali e transitorie)*

Al **comma 1** si stabilisce che tutti i prodotti etichettati, conformemente alla normativa previgente, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

Il **comma 2** dispone che gli articoli 1, 2, 3, e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 1.

Il **comma 3** sancisce che le Amministrazioni interessate provvedono ad attuare gli adempimenti previsti dal presente capo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** richiama la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE alla quale la emananda normativa deve essere sottoposta, trattandosi di «normativa tecnica».

## **Articolo 23**

*(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)*

L'**articolo 23** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno dei prodotti ottenuti dal riso greggio commercializzati con la dicitura "riso". Il **comma 2** stabilisce che i decreti siano adottati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. È previsto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Decorso tale termine per il parere, i decreti possono essere comunque adottati (**comma 3**). Il **comma 4** prevede la possibilità di adottare, entro un anno, decreti integrativi o correttivi mentre il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

## **SCHEDE DI LETTURA**





## **Articolo 1**

### *(Semplificazioni in materia di controlli)*

1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento nei confronti degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle imprese agricole sono effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. I controlli ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole sono riportati in appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente al controllo ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi alle annualità sulle quali sono stati effettuati i controlli non possono essere oggetto di contestazioni in successive ispezioni relative alle stesse annualità e tipologie di controllo, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore, ovvero nel caso emergano atti, fatti o elementi non conosciuti al momento dell'ispezione. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale del controllo ispettivo.

2. Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa, gli esiti dei controlli effettuati da parte di organi di polizia e dai competenti organi

di vigilanza a carico delle imprese agricole sono resi disponibili tempestivamente in via telematica alle altre pubbliche amministrazioni richiedenti secondo le modalità definite con l'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di igiene dei prodotti alimentari si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività prevista per l'esercizio dell'impresa.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 5 metri cubi, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

5. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-*bis*. Non sono tenuti all'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 200 kg di oli per campagna di commercializzazione.

3-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* non si applicano agli oli vergini legalmente prodotti o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo».

L'**articolo 1** reca disciplina in materia di controlli ispettivi cui sono sottoposte le imprese agricole. Scopo della disposizione, secondo il **comma 1**, è quello di coordinare le attività ispettive al fine di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese e degli organi di vigilanza anche al fine di non intralciare la regolare attività delle imprese agricole. A tale scopo si dispone che i diversi organismi di controllo agiscano in maniera coordinata, evitando sovrapposizioni e duplicazioni. Inoltre, all'esito positivo di controllo si dovrà verbalizzare l'attestata regolarità ed il medesimo controllo, riferito alla medesima annualità, non potrà essere oggetto di contestazione in successive ispezioni, anche effettuate da diverso ente, a meno che non emerga un comportamento omissivo o irregolare da parte dell'imprenditore o emergano nuovi fatti o elementi sconosciuti la momento della precedente ispezione.

Ai fini dello svolgimento integrato dei controlli, questi dovranno tener conto del piano nazionale integrato previsto dall'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004<sup>1</sup>: l'articolo del regolamento richiamato, infatti, prevede che gli Stati membri elaborino un "unico piano integrato di controllo nazionale pluriennale" al fine di dare piena attuazione alle norme europee sulla sicurezza alimentazione, sul benessere e salute degli animali e per dare compiuta attuazione alla disciplina dei controlli in tali ambiti previsti dallo stesso regolamento n. 882.

Le norme del comma in esame si applicano agli atti e documenti oggetto di esame da parte degli ispettori e conseguentemente indicati nelle verbalizzazioni delle ispezioni.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 2135 c.c. "è imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

---

<sup>1</sup> *Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.*

Sempre al fine di razionalizzare l'attività di controllo, il **comma 2** stabilisce che gli esiti dei controlli stessi devono essere resi immediatamente disponibili alle richiedenti amministrazioni in via telematica secondo le modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sancito ai sensi della disciplina generale sulla Conferenza dettata dall'[articolo 8](#) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281<sup>2</sup>. Le disposizioni del comma 2 in commento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

I commi successivi contengono norme di semplificazione relativi a specifici obblighi delle imprese agricole.

Il **comma 3** stabilisce che - ove l'impresa agricola sia munita di autorizzazione sanitaria o di registrazione, anche in relazione agli obblighi di notifica o registrazione per l'inizio dell'attività - sono considerati assolti gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari. Quest'ultimo stabilisce un obbligo generale di collaborazione tra le imprese e le autorità competenti ai fini della registrazione e del riconoscimento degli stabilimenti dedicati alle lavorazioni alimentari. In particolare le imprese sono tenute a notificare alle autorità tutti gli stabilimenti controllati coinvolti nell'esecuzione di una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, ai fini della registrazione dei suddetti stabilimenti. Le ASL sono le autorità competenti, salvo diversa indicazione della Regione o Provincia autonoma interessata, ai sensi delle Linee guida applicative.

A tale proposito si segnala che le "[Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari](#)", approvate con [Accordo del 29 aprile 2010](#), stabiliscono che "le attività già in possesso di Autorizzazione o Nulla osta sanitario o di una Registrazione/DIA ai sensi di specifica normativa di settore, non hanno necessità di effettuare un'ulteriore notifica ai fini della registrazione/DIA prevista dal Reg. 852/2004".

Il **comma 4** reca semplificazione degli obblighi in materia di prevenzione antincendio prevedendo, per alcuni imprenditori agricoli, la possibilità di non ottemperare agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151<sup>3</sup>. La norma si applica a quegli imprenditori

---

<sup>2</sup> Recante *Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali*. Il Capo III del decreto legislativo consta degli articoli 8, 9 e 10 ed è interamente dedicato alla Conferenza unificata. Si segnala, peraltro, che l'articolo 8 disciplina la composizione e le modalità di convocazione della Conferenza mentre l'articolo 9 è dedicato alle funzioni e prevede che "[la Conferenza unificata] promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune".

<sup>3</sup> *Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*

agricoli (come definiti dall'articolo) che utilizzano piccoli depositi di prodotti petroliferi, non superiori ai 5 metri cubi, ai sensi dell'[articolo 14](#), commi 13-*bis* e 13-*ter*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99<sup>4</sup>. Viene fatta salva l'applicazione delle norme richiamate dai citati commi 13-*bis* e 13-*ter*.

Il comma 13-*bis* dell'articolo 14 del d.lgs n. 99 del 2004, stabilisce che i piccoli depositi, dedicati alle attività agricola o agromeccanica (fornita, questa, a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali) e ubicati all'interno delle imprese agricole o agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al [decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32](#)<sup>5</sup>, che reca la disciplina sull'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti e i relativi procedimenti autorizzatori posti in capo ai comuni territorialmente competenti. Il successivo comma 13-*ter* dispone che i depositi di prodotti petroliferi con capacità minore ai 25 metri cubi (quindi anche i depositi delle imprese agricole e agromeccaniche richiamati dalle disposizioni attualmente in esame) sono comunque soggetti alla disciplina recata dai seguenti decreti del Ministro dell'interno:

- D.M. 27 marzo 1985, recante modificazioni al D.M. 16 febbraio 1982 che, a sua volta, ha sostanzialmente sostituito integralmente il decreto il D.M. 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
- [D.M. 19 marzo 1990](#)<sup>6</sup> che fissa le condizioni per l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per taluni liquidi elusivamente per il rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili.

*Occorre segnalare come il D.M. 16 febbraio 1982, sostitutivo del decreto del D.M. 27 settembre 1965 relativo alle visite di prevenzione incendi, è stato abrogato dal D.P.R. n. 151 del 2011. Potrebbe ritenersi opportuno quindi adeguare, nel testo in esame, il riferimento alle disposizioni richiamate dal comma 13-*ter* dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 99 del 2004 - tra le quali compare il citato D.M. 27 marzo 1985 modificativo del D.M. del 1982, abrogato dal D.P.R. n. 151 del 2011 sulla prevenzione incendi (di cui si enuncia esplicitamente l'applicabilità ai piccoli depositi di carburanti nelle aziende agricole qui in esame) e la disposizione secondo la quale non si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 151 del 2011 (che è, appunto, l'atto abrogante). Con riferimento al tema delle visite per la prevenzione incendi, il D.P.R. n. 151 reca all'Allegato I. "Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi", ai sensi dell'articolo 2, comma 2.*

<sup>4</sup> Recante *Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.*

<sup>5</sup> Recante *Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.*

<sup>6</sup> Recante *Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.*

Il **comma 5** inserisce due commi aggiuntivi all'[articolo 16](#) della legge 14 gennaio 2013, n. 9 recante *Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini*.

L'articolo 16 - di cui si propone la novella - rende obbligatori l'istituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti. Esso fissa inoltre le sanzioni in caso di inadempienza.

Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico preposto alla raccolta delle informazioni relative a ciascuna azienda agricola, è stato istituito, dapprima, ai sensi del DPR n. 503 del 1999 (articolo 9) e successivamente è stato regolato dal decreto legislativo n. 99/2004 (articolo 13). Il fascicolo deve essere costituito per tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal Codice Fiscale (CUAA), esercenti attività agricola, agroalimentare o forestale, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o regionale. Il fascicolo è gestito dalla società SIN (partecipata al 51% da AGEA).

Per agevolare i controlli sulla commercializzazione dell'olio di oliva, il D.M. 10 novembre 2009 ha introdotto l'obbligo - per i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso - di tenere un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale vanno annotate le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine.

Con la modifica proposta si inserisce il comma *3-bis* che esenta dalla tenuta del fascicolo coloro che producono olio per autoconsumo e la cui produzione non supera i 200 kg di olii per campagna di commercializzazione. Tale disposizione non si applica, ai sensi del nuovo comma *3-ter*, agli olii prodotti in uno Stato membro dell'UE e dell'EFTA (Associazione europea di libero scambio, parte contraente del SEE, Spazio economico europeo).



## **Articolo 2**

### *(Disposizioni in materia di servitù)*

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private."

L'**articolo 2** stabilisce che i proprietari di strade private debbano consentire il posizionamento di tubazioni e l'installazione di contatori per l'allacciamento di utenze domestiche o aziendali alla rete del gas. A tal fine il sindaco del comune interessato autorizza, con ordinanza, tali allacciamenti su strade private. In tal modo la disposizione in esame assimila la servitù di passaggio per le condutture di gas ad altre servitù già previste nell'ordinamento.

L'intervento legislativo si rende necessario in quanto la giurisprudenza ha rimarcato la tipicità e specialità delle servitù coattive (ad es. Cass. civ., Sez. II, sent. n. 820 del 1992 e n. 11130 del 1992).

Ad esempio, l'ordinamento giuridico già prevede l'obbligo di dare passaggio alle acque, regolato dall'articolo 1033 del codice civile: il proprietario è tenuto a dare passaggio alle acque che si vogliono condurre da parte di chi ha, anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per i bisogni della vita o per usi agrari o industriali. A tale proposito si ricorda che gli articoli 1032 c.c. e seguenti recano la disciplina generale delle servitù coattive.





### Articolo 3

*(Riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi)*

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, al primo periodo, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».

Il **comma 1** reca modifica all'[articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#) ("Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura"). La modifica riduce, da 180 a 60 giorni, il termine entro il quale deve essere adottato - da parte della pubblica amministrazione nonché degli enti pubblici economici procedenti - il provvedimento relativo alle istanze, concernenti l'esercizio dell'attività agricola, presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA). Decorso il termine temporale suddetto, di cui si propone la riduzione, la domanda si intende accolta.

I Centri abilitati di assistenza agricola, ai sensi della disposizione istitutiva recata dall'articolo 3-bis, comma 2, del [decreto legislativo n. 165 del 1999](#)<sup>7</sup>, sono società di capitali destinate a fornire attività di assistenza agli agricoltori, soprattutto nei loro rapporti con la pubblica amministrazione. I CAA sono costituiti dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di liberi professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle organizzazioni sindacali. Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento dei CAA sono fissati dal [decreto 27 marzo 2008](#) ("Riforma dei centri autorizzati di assistenza agricola"), emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

---

<sup>7</sup> Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).



## Articolo 4

### *(Disposizioni in materia di contratti agrari)*

1. Ai fini della sottoscrizione dei contratti di affitto di fondo rustico in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, si considerano organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tali organizzazioni, per l'esercizio dell'attività di assistenza alla sottoscrizione, possono avvalersi di società di servizi da esse costituite ed interamente partecipate.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge n. 590 del 1965, siano iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, da almeno due anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere.

Al **comma 1** si introduce un criterio in grado di consentire agli interessati di avvalersi, ai fini della predisposizione e sottoscrizione degli accordi di affitto di fondi rustici in deroga, di organizzazioni effettivamente rappresentative degli interessi del settore agricolo - specificamente, si tratta di quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - e che siano qualificate anche in virtù del fatto di poter contare su un sistema organizzato di società di servizi dalle stesse costituito. Le richiamate Organizzazioni possono rappresentare sia il proprietario di terreni agrari<sup>8</sup>, che gli affittuari nella stipula del contratto di affitto in deroga<sup>9</sup>.

Il presupposto per la validità delle deroghe convenute nel contratto è rappresentato dal requisito di maggiore rappresentatività che deve possedere l'Organizzazione che assiste le parti nella stipula dell'accordo. Se è vero che la capacità rappresentativa dell'organizzazione deve essere riferita al livello nazionale, finora non era attribuito ad alcuna autorità amministrativa il potere di accreditare con effetto vincolante e duraturo

---

<sup>8</sup> Nel contratto di affitto di fondi rustici l'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203 consente alle parti di derogare pattiziamente alle norme vigenti in materia di contratti agrari. La possibilità di introdurre deroghe rispetto alla disciplina legale è subordinata all'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole, a pena di nullità della relativa convenzione.

<sup>9</sup> La legge del 3 maggio 1982, n. 203 prevede, per i contratti di affitto agrario, che la disciplina dei rapporti tra concedente e concessionario possa essere derogata - qualora il contratto venga concluso ai sensi dell'articolo 45 - con l'assistenza delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, mediante le proprie articolazioni provinciali.

le organizzazioni maggiormente rappresentative: perciò risultava difficoltoso stabilire quali organizzazioni potessero fregiarsi di detta qualifica.

Nel tempo la giurisprudenza ha tentato di elaborare i parametri di identificazione che potessero consentire l'individuazione di tali organizzazioni ed in particolare è stata attribuita specifica rilevanza:

- alla notevole consistenza numerica dell'organizzazione (affinché garantisca un'equilibrata distribuzione degli iscritti su tutto il territorio nazionale e delle categorie che le organizzazioni stesse intendono tutelare);
- alla presenza di una sede nazionale che, poiché dotata di risorse umane e materiali adeguate, coordini le attività sull'intero territorio nazionale;
- alla partecipazione dell'organizzazione sindacale alla stipula dei contratti collettivi di lavoro, in combinato con il principio della capacità rappresentativa;
- alla presenza in organismi pubblici (CNEL, INAIL, INPS, Camere di Commercio) in rappresentanza della categoria imprenditoriale agricola o del lavoro autonomo.

*Occorre sottolineare che tali requisiti non sono durevoli nel tempo, non possono cioè essere accertati una volta per tutte, ma debbono essere verificati periodicamente, tenendo conto del loro mutevole grado di effettività.*

In conformità ai criteri sopra enunciati, sono esclusi dall'attività di assistenza sindacale, di cui all'art. 45 della legge 203/82, le organizzazioni che, seppur presenti sul territorio di uno o più Province, non siano in grado di svolgere direttamente un'azione di tutela degli interessi della categoria agricola rappresentata con le caratteristiche definite a livello giurisprudenziale e non siano presenti sul territorio in maniera diffusa tanto da potersi manifestare come soggetti operanti "a livello nazionale". La dottrina riteneva non legittima una lettura dell'art. 45 che consentisse ad altri soggetti diversi dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative l'assistenza derogatoria, ovvero la possibilità di svolgere un ruolo di tutela della categoria contrattuale rappresentata, idonea a convenire clausole in deroga a quelle stabilite dalla legge 203/82.

Il **comma 2** reca disposizioni volte a definire la figura giuridica del coltivatore diretto, ai fini del diritto di prelazione o di riscatto agrari di cui all'[articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590](#) ed è finalizzato a limitare l'ambito soggettivo di applicazione degli istituti della prelazione e del riscatto agrari, introducendo - quale requisito qualificante in capo ai coltivatori diretti che intendano far valere detti diritti potestativi - l'iscrizione nel registro delle imprese da almeno due anni dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Il registro è tenuto dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; la stessa disposizione estese l'obbligo di iscrizione alle società semplici, agli artigiani, agli imprenditori agricoli ed ai piccoli imprenditori, in apposite sezioni speciali (parte delle quali assorbite, in virtù del d.P.R. n. 558 del 1999, in un'unica sezione speciale del registro, cui si sono aggiunte quelle delle società tra professionisti e delle imprese artigiane).

## Articolo 5

*(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca)*

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, fatta salva la normativa prevista in materia di controlli sanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia divise per settori omogenei e ad introdurre le modifiche necessarie alle predette finalità.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse, anche al fine di semplificare il linguaggio normativo;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali;

e) revisione dei procedimenti amministrativi di competenza statale in materia di agricoltura e pesca al fine di ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con

l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura e pesca;

f) introduzione di meccanismi, anche di tipo pattizio, con le amministrazioni territoriali in relazione ai procedimenti amministrativi di propria competenza, al fine di prevedere tempi di risposta delle amministrazioni inferiori ai termini massimi previsti, ridurre i termini procedurali e ampliare le ipotesi di silenzio assenso con l'obiettivo di facilitare in particolare l'avvio dell'attività economica in materia di agricoltura e pesca;

g) revisione delle disposizioni in materia di controlli anticontraffazione e sulla qualità dei prodotti al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti istituzionalmente competenti sulla base della normativa vigente ed evitare duplicazioni;

h) semplificazione della disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con gli altri Ministri di volta in volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da

rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 3 i decreti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1** reca il conferimento al Governo di una delega per l'adozione di uno o più testi unici tesi alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura e pesca, con esclusione di quella relativa ai controlli sanitari: il termine per l'esercizio di tale delega è di dodici mesi.

Si ricorda, al riguardo, che nel corso della XVI Legislatura, il Governo presentò alle Camere per il parere uno schema di decreto legislativo (A.G. n. [164](#)) ed uno schema di regolamento (A.G. n. [168](#)), volti al riordino della normativa sull'attività agricola.

Lo schema di decreto legislativo - cosiddetto codice dell'attività agricola - e lo schema di regolamento, una sorta di testo unico delle norme regolamentari vigenti in materia, intendevano riordinare la normativa di competenza statale in materia di attività agricola. Tali provvedimenti non sono poi stati emanati e sono rimasti allo stato di proposte.

Tra le priorità del riordino della normativa in materia di attività agricola, vi era innanzitutto la razionalizzazione dei provvedimenti che hanno ridisegnato le figure professionali, dando spazio alle società, e ampliato il campo d'azione delle attività agricole.

Tra gli oggetti più rilevanti del riassetto era, quindi, prevista la definizione di coltivatore diretto; il riordino della disciplina delle qualifiche soggettive dell'imprenditore agricolo; la figura dell'imprenditore agricolo giovane; l'attenzione per la disciplina delle attività connesse con quella agricola, con l'aggiunta di quelle relative alla produzione e cessione di energia da fonti agricole rinnovabili. Apposite sezioni erano dedicate all'attività agrituristica e alla vendita al dettaglio. Autonomo spazio era dedicato all'impresa ittica e alle attività selvicolturali.

Il riordino degli istituti a carattere civilistico non poteva escludere inoltre la disciplina dei contratti agrari che hanno trovato ampio spazio all'interno della struttura del codice. Particolarmente significativa è stata la ricognizione delle norme a carattere pubblicistico riguardanti la disciplina del territorio. Nello specifico, il codice conteneva disposizioni sulla gestione e sullo sviluppo delle varie aree rurali e delle loro produzioni e sulle attività nelle zone agricole a vocazione turistica e integrative dell'attività imprenditoriale agricola. Erano altresì richiamate le discipline relative alla contrattazione programmata in agricoltura e quella relativa ai distretti rurali e ai distretti agroalimentari.

Talune disposizioni erano riferite alla disciplina della biodiversità, dell'agricoltura transgenica, al principio della coesistenza e alla relativa responsabilità in caso di danno alle coltivazioni vicine.

Un ulteriore settore preso in considerazione riguardava la disciplina della proprietà rurale, con particolare riguardo al compendio unico e alla ricognizione delle strutture agrarie sotto il profilo sia della formazione e della conservazione delle unità produttive in relazione alla divisione ereditaria sia della proprietà coltivatrice.

Infine, lo schema del codice agricolo conteneva l'elenco delle 61 fonti normative che si intendeva abrogare (leggi intere o singole disposizioni), comprese alcune leggi non espressamente richiamate nel codice stesso in quanto l'oggetto della loro disciplina non era esplicitamente trattato dallo schema di decreto legislativo.

Il **comma 2** detta i principi e i criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega. In particolare, si prevede la ricognizione e l'abrogazione espressa delle norme già oggetto di abrogazione tacita o implicita; l'obbligo di organizzare le disposizioni per materie o per settori omogenei; il coordinamento delle disposizioni, effettuando le modifiche necessarie per garantire coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; la risoluzione di eventuali incongruenze, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali.

Si prevede inoltre la semplificazione dei procedimenti amministrativi di competenza statale, al fine di ridurre i termini e ampliare le ipotesi di silenzio assenso, in particolare per quanto concerne l'avvio dell'attività economica nel campo della pesca e dell'agricoltura; per quanto riguarda invece i procedimenti amministrativi di competenza degli enti territoriali, si prevede il ricorso a procedure pattizie per raggiungere le medesime finalità. I decreti delegati dovranno concernere anche la revisione delle disposizioni in materia di controlli anticontraffazione e sulla qualità dei prodotti, al fine di coordinare l'attività dei diversi soggetti competenti. Infine la semplificazione toccherà anche la disciplina prevista per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole.

Il **comma 3** detta le disposizioni per l'adozione dei decreti legislativi, prevedendo l'obbligatorio parere della Conferenza Stato-regioni e delle commissioni parlamentari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione: decorso inutilmente tale termine, i decreti sono comunque adottati (**comma 4**).

Infine, il **comma 5** contiene la clausola di invarianza finanziaria.





## Articolo 6

### *(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura biologica)*

1. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220 sono abrogati.

2. È istituito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Sistema informativo per il biologico (SIB), che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), al fine di gestire i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo previsti dalla legislazione europea relativi allo svolgimento di attività agricole con metodo biologico.

3. I modelli di notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione e i registri aziendali sono definiti con decreto del Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, favorendo il ricorso all'uso dei sistemi informativi.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali istituisce l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica, sulla base delle informazioni contenute nel SIB.

5. Le regioni dotate di propri sistemi informatici per la gestione dei procedimenti relativi all'agricoltura biologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attivano i sistemi di cooperazione applicativa della pubblica amministrazione necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali. In mancanza dell'attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa nei termini previsti, gli operatori utilizzano il SIB.

Al fine di limitare gli adempimenti burocratici, snellire le procedure e consentire uno sviluppo del settore biologico in Italia che si avvalga di strumenti adeguati per i controlli, sono state concepite le disposizioni dell'articolo in commento, che prevedono anche un incremento del processo di dematerializzazione, già avviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; la premessa di tale disciplina è recata dal **comma 1**, il quale abroga gli articoli da 6 a 9 del [decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220](#)<sup>10</sup> (testo normativo che attua il regolamento CEE n. 2092/91).

---

<sup>10</sup> Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.

Tali articoli specificavano alcuni adempimenti burocratici: l'articolo 6 dispone che gli operatori del settore biologico siano tenuti a notificare l'inizio dell'attività alle regioni o alle province autonome in cui è ubicata l'azienda. L'articolo 7 prevede che la modulistica riguardante l'attività di produzione, i programmi, le relazioni di ispezione e i registri aziendali siano redatti conformemente ai modelli di cui all'allegato V. L'articolo 8 dispone che regioni e province autonome istituiscano gli "elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica"; l'articolo 9 l'istituzione, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'elenco nazionale degli operatori e degli organismi di controllo autorizzati. Poiché il citato regolamento è stato oggetto negli ultimi anni di numerose modifiche, il testo di questo comma è volto a semplificare gli adempimenti burocratici adeguandoli alla più recente normativa europea.

Il **comma 2** istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, il Sistema informativo per il biologico (SIB) presso il Ministero delle politiche agricole; adottato previo parere della Conferenza unificata (art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281) esso, mediante l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), gestirà i procedimenti amministrativi degli operatori e degli organismi di controllo.

Il SIAN è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale<sup>11</sup> messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC - Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi.

Il **comma 3** prevede che entro sessanta giorni dalla data in vigore del provvedimento in esame un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali definisca i modelli per la notifica dell'attività di produzione con metodo biologico, i programmi annuali di produzione, le relazioni di ispezione dell'attività di produzione, i registri aziendali. Il ricorso all'uso dei sistemi informativi viene comunque favorito.

Il **comma 4** prevede che il Ministero delle politiche agricole, basandosi sulle informazioni contenute nel SIB, istituisca l'elenco pubblico degli operatori dell'agricoltura biologica.

Si rammenta che già preesisteva una disciplina volta a tale scopo: già il decreto legislativo n. 220/1995 aveva dato attuazione agli articoli 8 e 9 del reg. (CE) n. 2092/1991 (ora sostituiti dagli artt. 27-31 del reg. 834/2007), definendo il sistema nazionale di controllo e certificazione delle produzioni biologiche. Vi si prevedeva l'istituzione, a cura delle regioni, degli elenchi degli operatori dell'agricoltura biologica, distinti in tre sezioni: "produttori agricoli", "preparatori" e "raccoglitori di prodotti spontanei" (art. 8). Nella prima sezione sono comprese le "aziende biologiche", le "aziende in conversione" e le "aziende miste", mentre nella sezione "preparatori"

---

<sup>11</sup> Ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo n. 99 del 2004.

rientrano gli operatori che nello svolgimento della propria attività utilizzano prodotti provenienti da aziende biologiche e quindi già certificati. Gli elenchi degli operatori iscritti nei suddetti elenchi regionali andavano comunicati, entro il 31 marzo di ogni anno, al Ministero, al fine di costituire l'elenco nazionale degli operatori dell'agricoltura biologica (art. 9): in tale ultimo elenco sarebbe dovuta comparire una quarta sezione riservata agli operatori che svolgono attività di importazione. Presso il Ministero è inoltre istituito l'elenco degli organismi di controllo autorizzati.

Tutti gli elenchi previsti, e cioè gli elenchi regionali degli operatori dell'agricoltura biologica, l'elenco nazionale, e l'elenco degli organismi di controllo autorizzati, sono pubblici già oggi; in aggiunta, il testo ribadisce tale modalità ai sensi dell'articolo 92-ter del regolamento (CE) n. 889/2008<sup>12</sup>.

Le regioni, come prevede il **comma 5**, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono attivare una cooperazione che garantisca il flusso delle informazioni tra il SIB e i sistemi regionali.

---

<sup>12</sup> **Secondo cui** gli Stati membri dell'Unione europea mettono a disposizione del pubblico con le modalità opportune, compresa la pubblicazione su Internet, gli elenchi aggiornati di cui all'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007 contenenti i documenti giustificativi aggiornati rilasciati a ciascun operatore, in conformità all'articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento e utilizzando il modello figurante all'allegato XII del presente regolamento. Gli Stati membri rispettano le disposizioni relative alla tutela dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



## Articolo 7

*(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori)*

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-*bis*, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché alla riorganizzazione del sistema di consulenza degli allevatori anche attraverso la revisione della legge 15 gennaio 1991, n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agroalimentare.

2. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, relativamente al riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* definizione della struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente;

*b)* ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità esistenti;

*c)* utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento allo sviluppo e all'internazionalizzazione del *made in Italy*, alla tutela all'estero delle produzioni di qualità certificata;

*d)* riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da realizzare mediante:

*1)* riorganizzazione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni di coordinamento attualmente affidate all'Agenzia medesima e, in particolare, dell'attuale sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, con possibilità di concentrazione nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché dell'attuale sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e del coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello

regionale, al fine di ottimizzare l'accesso alle informazioni da parte degli utenti e delle pubbliche amministrazioni, di favorire l'efficienza dell'erogazione dei servizi e del sistema di pagamenti nonché prevedere un sistema di controllo che assicuri la necessaria indipendenza dal soggetto erogatore, con conseguente razionalizzazione o soppressione della società AGECONTROL Spa, anche mediante la sua confluenza in strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge, con corrispondente riduzione dei trasferimenti in favore di AGEA;

2) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno agli *spin-off* tecnologici, mediante istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria con conseguente accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture, anche periferiche del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) di cui agli articoli 1 e 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e la previsione di un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, a livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse della ricerca e l'attivazione di convenzioni e collaborazioni strutturali con altre pubbliche amministrazioni, regioni e privati;

3) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e

agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, *start-up* e accesso al credito, anche attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, trasferendo all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) le funzioni, i compiti e le risorse umane, strumentali e finanziarie della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, con conseguente soppressione e messa in liquidazione della medesima;

4) razionalizzazione o soppressione delle strutture operanti nel settore del controllo antidoping ippico, anche attraverso la loro confluenza nelle strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti della predetta società mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito all'entrata in vigore della presente legge.

3. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, relativamente al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori e tenendo conto della normativa comunitaria in materia, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzazione del sistema di consulenza al settore finalizzato al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla politica agricola comune e dalle norme nazionali in materia, con l'obiettivo di qualificare e liberalizzare il servizio, tenendo conto della necessità di salvaguardare la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere

animale e la valorizzazione delle produzioni di qualità;

b) riconoscimento del principio per il quale l'iscrizione ai libri genealogici e ai registri anagrafici costituisce elemento fondamentale per l'individuazione della razza e per la certificazione d'origine;

c) riconoscimento del principio della unicità e multifunzionalità del dato raccolto per la tenuta del libro genealogico o del registro anagrafico e definizione, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, delle modalità di accesso da parte di terzi;

d) riconoscimento del principio per il quale la gestione dei libri genealogici e dei registri anagrafici è necessario strumento della conservazione della biodiversità animale e della valorizzazione delle razze autoctone;

e) soppressione dei riferimenti agli enti scientifici e strumentali soppressi a seguito delle normative di revisione della spesa pubblica;

f) previsione della riallocazione della funzione di tenuta del libro genealogico delle razze equine sportive alle relative associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture interessate e delle dotazioni organiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) possibilità di autofinanziamento delle associazioni di allevatori attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, corredati da apposita relazione tecnica da cui risultino, tra l'altro, i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei decreti legislativi, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

5. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 4 i decreti possono essere comunque adottati.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 3 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 1** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi miranti al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché alla riorganizzazione del sistema di consulenza degli allevatori. Per quanto riguarda l'intenzione di fondo, vi si fa esplicito

riferimento all'obiettivo di revisione integrale della spesa pubblica (conosciuta anche come *spending review*) delineato dall'articolo 01 del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni dalla [legge 148 del 14 settembre 2011](#), e alle relative norme di proroga di termini e di misure di rafforzamento recate dagli articoli 49 e 49-bis del [decreto-legge 69/2013](#), convertito con modificazioni dalla [legge n. 98 del 9 agosto 2013](#). Nella relazione tecnica si aggiunge che significativi risparmi sono attesi dall'azzeramento di spese relative ad organi di vertice, dalla riduzione progressiva del personale complessivamente impiegato e dei contratti a tempo determinato con soggetti esterni all'amministrazione, dalla logistica.

Il sistema degli enti pubblici del comparto agricolo è stato più volte rivisto nel corso degli ultimi quindici anni.

Un significativo intervento fu compiuto dal [decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999](#), nell'ambito della complessiva riforma amministrativa avviata con le leggi che vengono comunemente associate al nome di Bassanini. Tale revisione si era reso necessaria anche perché la preesistente frammentazione del sistema era stata oggetto di rilievi da parte della Corte dei Conti, la quale aveva stigmatizzato lo spreco di risorse e l'inefficienza che ne conseguivano. In particolare, il DLgs. 454/1999 creò un nuovo ente, il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) avente competenza scientifica generale nei settori agricolo, agro-industriale, ittico e forestale e fece confluire in esso numerosi istituti di ricerca che esistevano all'epoca e ne riordinò altri.

Una seconda tappa del processo di riordino fu segnata dal [decreto-legge 112 del 25 giugno 2008](#), convertito con modificazioni dalla [legge 133 del 6 agosto 2008](#). L'articolo 28 del decreto-legge 112 del 25 giugno 2008 istituì l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) al posto dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente ed i servizi Tecnici (APAT) e preparò la confluenza in esso l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) poi perfezionata mediante un decreto del Ministro [dell'Ambiente del 21 maggio 2010, n. 123](#), mentre l'articolo 74 del medesimo decreto-legge 112/2008 dettò una generale riduzione degli assetti organizzativi del settore pubblico che si applicava anche al comparto agricolo.

Nel 2010, [il decreto-legge n. 78 del 31 maggio](#) sopprime l'Ente nazionale delle Sementi Elette e l'Istituto Nazionale Conserve Alimentari disponendo che le funzioni di entrambi passassero all'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN) ed eliminò altresì alcune stazioni sperimentali del settore agricolo, le cui funzioni passarono alle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

Il [decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012](#), contenente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica e altro (il secondo in questo campo, mentre il primo era stato il [decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011](#)), sopprime il citato INRAN e trasferì le sue funzioni in materia di certificazione ufficiale dei prodotti sementieri in parte all'Ente Risi e in parte al Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA). Successivamente, la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 ([legge di stabilità per il 2013](#)), articolo 1, comma 269, lasciò queste ultime funzioni al solo CRA.



Si segnala infine che nella Legislatura XVI, tra il 2011 e il 2012, la nona Commissione permanente del Senato (Agricoltura e produzione agroalimentare) condusse un'indagine conoscitiva sulle funzioni espletate dagli Enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per quanto concerne invece i decreti legislativi che il Governo è chiamato ad adottare, il comma 1 fissa un termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della corrispondente legge. Il comma 1 specifica poi che il riordino e la riduzione degli enti del comparto implicherà anche una riorganizzazione del sistema di consulenza degli allevatori mediante revisione della [legge 15 gennaio 1991](#), n. 30, in materia di disciplina della riproduzione animale.

*Nella relazione introduttiva che accompagna il disegno di legge governativo, si legge che secondo il comma 1 gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali non potranno essere più di tre. Tuttavia, nel testo del comma 1 la suddetta limitazione tassativa non appare.*

Il **comma 2** stabilisce principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel riordino degli enti vigilati dal Ministero.

Circa la struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, la **lettera a)** del comma 2 pone l'accento sulla necessità di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente; per le risorse umane. La **lettera b)** del comma 2 prevede una riduzione del ricorso a contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e un prioritario utilizzo delle professionalità interne. Nella lettera b) si prevede altresì un'ottimizzazione delle risorse strumentali e finanziarie la quale, nell'AIR che corredata l'AS 1328, viene interpretata facendo l'esempio degli immobili di proprietà, il cui uso dovrebbe evitare le locazioni passive. In base alla **lettera c)** del comma 2, una quota dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati sarà destinata per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento con particolare riferimento alla promozione e alla tutela all'estero del *made in Italy*, ovvero delle produzioni di qualità certificata. La **lettera d)** del comma 2 impone la riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, a tal fine, si articola in una molteplicità di punti. Innanzi tutto, si riorganizza l'AGEA, che è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

AGEA fu istituita con [decreto legislativo n. 165/1999](#), in sostituzione dell'AIMA (Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo). AGEA svolge funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore (queste ultime, in relazione agli aiuti, contributi e premi alla produzione agricola stanziati dall'Unione Europea mediante appositi fondi comunitari). È dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. Attualmente, in qualità di organismo di coordinamento, essa vigila e coordina l'attività di organismi e servizi delle regioni e

delle province autonome, e la indirizza verso l'armonizzazione con le procedure comunitarie. In qualità di organismo pagatore, AGEA autorizza pagamenti determinandone l'importo, impartisce istruzioni procedurali, registra i pagamenti eseguiti e periodicamente presenta rapporti consuntivi di spesa. AGEA si avvale della collaborazione dei CAA (Centri di Assistenza Agricola), per la predisposizione delle domande di ammissione ai benefici comunitari e nazionali su mandato degli imprenditori interessati.

La riorganizzazione porterebbe a rivedere le funzioni di coordinamento attualmente affidate ad AGEA, con particolare riferimento al sistema di gestione e di sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)<sup>13</sup>. Inoltre, si prevede la possibilità di concentrare nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le partecipazioni attualmente detenute dall'AGEA, nonché il sistema di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune e il coordinamento degli organismi pagatori, anche a livello regionale. Si avrebbe altresì una razionalizzazione o soppressione di AGECONTROL SpA, l'organismo pubblico di controllo che, per conto di AGEA, svolge le verifiche di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, ai sensi del [decreto legge 28 febbraio 2005, n. 22](#), convertito con modificazioni nella legge 29 aprile 2005, n. 71. L'operazione potrebbe avvenire anche mediante confluenza di AGECONTROL Spa in strutture ministeriali, previo espletamento di apposite procedure per il nuovo inquadramento del personale. Attualmente, il capitale di AGECONTROL è detenuto al 100 per cento da AGEA.

Questa secondo la relazione tecnica è un'anomalia, dato il rapporto di controllore e controllato intercorrente tra AGECONTROL SpA e AGEA. Pertanto, è anche la ragione fondamentale per la quale si ritiene necessario modificare la situazione. Si fa presente che la relazione tecnica, nel sottolineare che la scelta tra razionalizzazione di AGECONTROL (con trasferimento del suo pacchetto azionario in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) e la soppressione è lasciata all'apprezzamento del legislatore delegato, disegna in un caso e nell'altro i corrispondenti scenari.

La **lettera d)** del comma 2 interviene pure nel settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno alle iniziative imprenditoriali che ne sfruttano i risultati e su tale base sviluppano nuovi prodotti e servizi (*spin-off*). Pertanto si prospetta l'istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria, con conseguente accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle

---

<sup>13</sup> L'impianto di un Sistema informativo agricolo Nazionale fu autorizzato dalla [legge 194 del 4 giugno 1984](#), articolo 15. In origine, si attribuiva all'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste la facoltà di stipulare a tal fine una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, aventi durata non superiore a cinque anni. In seguito, i compiti di coordinamento e di gestione per l'esercizio del suddetto Sistema furono trasferiti all'AGEA, per mezzo dell'articolo 14 del decreto [legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#).

strutture, anche periferiche, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). L'intenzione è di avere un numero limitato di centri per la ricerca e la sperimentazione, di livello almeno interregionale, su cui concentrare le risorse.

Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) fu creato dall'[articolo 1 del decreto legislativo 454 del 29 ottobre 1999](#). Il Consiglio, posto sotto la vigilanza del Dicastero agricolo, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia scientifica, statutaria, amministrativa e finanziaria. Ha funzioni di programmazione generale della ricerca del comparto agroindustriale. Le sue fonti di finanziamento sono molteplici; oltre ad un contributo ordinario annuale, a carico del bilancio statale (iscritto nella tabella del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali), per i compiti d'istituto e per le spese per personale, il Consiglio riceve contributi dal Fondo integrativo speciale per la ricerca e dall'Unione europea, compensi per attività di ricerca e consulenza richieste da soggetti pubblici o privati, proventi conseguenti ai brevetti ottenuti nelle strutture di ricerca. Al Consiglio fa capo una rete territoriale di istituti di ricerca, che era stata ridisegnata da un Piano che fu approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali (decreto ministeriale n. 943 del 22 marzo 2006). Secondo stime dell'anno 2013, le strutture periferiche appartenenti alla suddetta rete erano 47, i Centri di ricerca 15 e le Unità di ricerca 32.

L'INEA è l'Istituto nazionale di economia agraria, un ente pubblico di ricerca fondato con il [Regio Decreto n. 1418 del 10 maggio 1928](#). Riordinato profondamente per mezzo dell'[articolo 10 del decreto legislativo 454 del 29 ottobre 1999](#), oggi INEA è un ente di ricerca di diritto pubblico dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Sin dalle origini, INEA ha avuto il compito di svolgere indagini e studi di economia agraria e forestale. INEA ha 20 sedi regionali e fa parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), ai sensi del [decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322](#).

CRA e INEA rientrano entrambi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche definito dall'apposito elenco ISTAT.

Per completezza, si rappresenta che il sistema della ricerca agricola non si limita alle strutture vigilate dal Ministero -che nel 2013 contavano grosso modo 1.600 dipendenti, più di 500 dei quali ricercatori - ma vede la partecipazione anche di altri soggetti pubblici e privati, nonché di strutture *no profit*. Tra le strutture pubbliche della ricerca vanno incluse le Università finanziate dal Ministero Istruzione Università e Ricerca, presso le quali ci sono facoltà di medicina veterinaria e una ventina abbondante di facoltà di agraria. Inoltre, una ventina di istituti di ricerca in questo campo è gestita dal Dipartimento agroalimentare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il quale è vigilato e finanziato dal Ministero Istruzione Università e Ricerca. Nel sistema della ricerca agricola hanno un ruolo rilevante anche le regioni, che in conseguenza della riforma del Titolo V della Costituzione intervengono con proprie disposizioni.

Riguardo ai servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole e agroalimentari, si punta soprattutto a favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione, accrescimento dimensionale e occupazionale, avvio di impresa (*start-up*) e accesso al credito, anche attraverso la strumentazione finanziaria privata. A tali fini, le funzioni, i compiti e le risorse

umane, strumentali e finanziarie dell'Istituto Sviluppo Agroalimentare SpA (ISA) saranno trasferiti all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare (ISMEA), previo espletamento delle opportune procedure concernenti il personale. L'Istituto Sviluppo Agroalimentare sarà soppresso e la relativa SpA sarà messa in liquidazione.

L'Istituto Sviluppo Agroalimentare - noto come ISA - è una società finanziaria con socio unico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la quale opera sulla base dell'articolo 10-ter del decreto [legge 203 del 30 settembre 2005](#), convertito con modificazioni dalle [legge 248 del 2 dicembre 2005](#). ISA sostiene progetti di sviluppo agroindustriale che, comportino, come ricaduta indotta, un miglioramento strutturale dei livelli di reddito dei produttori agricoli. Esso supporta le imprese operanti nella fase di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e silvicoli, rivolgendosi a società di capitali e società cooperative economicamente e finanziariamente sane, la cui redditività sia dimostrata. Tra i servizi offerti dall'Istituto, i principali sono operazioni di finanza agevolata, operazioni di finanza a condizioni di mercato e assistenza tecnica nella stipulazione e attuazione dei Contratti di Filiera.

L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo e Alimentare noto come ISMEA è un ente pubblico economico nato dall'accorpamento di istituti preesistenti. La sua norma istitutiva è il [decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419](#), concernente il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali. ISMEA si occupa di analisi, informazione, osservatorio dei prezzi, servizi assicurativi e finanziari, garanzie creditizie per le imprese agricole e le loro forme associate. Tra le sue iniziative, alcune sono specificamente rivolte ai giovani. Inoltre, ISMEA affianca le Regioni nelle attività di riordino fondiario, attraverso la formazione e l'ampliamento della proprietà agricola.

La relazione tecnica sottolinea che la soppressione di ISA e la sua incorporazione in ISMEA porterebbero risparmi sulla spesa per il personale, in prospettiva, nonché un immediato azzeramento delle spese per la *governance*, calcolato in circa 330.000 euro annui.

La **lettera d)** fornisce indicazioni anche sulle strutture operanti nel controllo *antidoping* ippico, le quali dovrebbero essere razionalizzate o soppresse e, in quest'ultima evenienza, confluirebbero nelle strutture ministeriali. La norma, stavolta, non precisa i nomi delle strutture cui si riferisce. Tuttavia, nella relazione tecnica si legge che si tratterebbe di UNIRELAB s.r.l.

Si ricorda che dal 1942, per decenni, tutte le competenze in materia di corse dei cavalli e relative scommesse erano riservate in via esclusiva all'UNIRE, ovvero l'Unione Italiana Razze Equine. Negli anni Novanta alcuni interventi normativi incisero sulla missione istituzionale dell'UNIRE e ridussero le sue funzioni, spogliandolo di ogni attribuzione in materia di scommesse. In seguito, la [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), trasformò l'UNIRE in ASSI, ovvero Associazione Italiana per lo Sviluppo del Settore Ippico, orientando il nuovo ente soprattutto verso le problematiche dell'allevamento. Il controllo *antidoping*, peraltro, rientrava tra i compiti dell'ASSI che nel 2012, prima di essere sciolto, emanò un Regolamento in materia, entrato in vigore il 6 ottobre di quell'anno. Nel 2012, il decreto [legge n. 87 del 27 giugno 2012](#), all'articolo 3, dispose la soppressione dell'ASSI (insieme a trasformazioni e soppressioni di altri enti) a decorrere dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione. Il decreto [legge n. 87/2012](#), tuttavia, non fu convertito. Pertanto, alla soppressione dell'ASSI provvede successivamente il comma 9 dell'articolo 23-*quater* del decreto [legge n. 95 del 6 luglio 2012](#). La norma che sopprime l'ASSI entrò in vigore l'8 dicembre 2012.

Ai sensi del decreto adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze datato 31 gennaio 2013, le funzioni già riconosciute all'ex ASSI furono attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori, che vennero invece affidate all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per quanto riguarda le risorse umane dell'ex-ASSI, il medesimo decreto 31 gennaio 2013 ne trasferì la maggior parte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ed il personale restante all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

UNIRELAB s.r.l. come si legge anche nella relazione tecnica, è una società costituita nel 2003, a totale partecipazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Essa opera nella medicina forense veterinaria, offrendo servizi diagnostici ai privati. La relazione tecnica prevede che il cambiamento di *status* di UNIRELAB, ovvero la sua incorporazione nelle strutture ministeriali, genererebbe economie di scala e di scopo, risparmi anche rispetto al costo del personale e, in ogni caso, l'eliminazione delle spese per la *governance* che oggi si aggirano intorno ai 180.000 euro annui.

Il **comma 3** verte sul riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori. I criteri ai quali il Governo dovrà uniformarsi interessano il sistema della consulenza al settore, i libri genealogici ed i registri anagrafici, e le associazioni di allevatori. Per le consulenze, secondo la **lettera a)** si tratterà di qualificare e liberalizzare il servizio, valorizzando la biodiversità, la corretta gestione del patrimonio genetico delle razze di interesse zootecnico, il benessere animale e le produzioni di qualità. Di libri genealogici e registri anagrafici si parla nelle **lettere dalla b) alla f)**: il motivo fondamentale dell'attenzione rivolta ai libri genealogici e registri anagrafici è che il loro riferimento normativo basilare, vale a dire la legge 15 gennaio 1991, n. 30, viene ritenuto ormai tecnicamente obsoleto, anche in ragione della diffusione di nuove tecnologie negli anni trascorsi da allora (valutazione espressa nell'AIR unita all'AS 1328). La modernizzazione delle regole concernenti i libri genealogici ed i registri anagrafici è dunque considerata essenziale ai fini del progresso del settore dell'allevamento. La **lettera f)**, in particolare, prevede una riallocazione della tenuta dei libri genealogici delle razze equine sportive, che vada nella direzione delle associazioni di allevatori, con conseguente riduzione delle strutture ministeriali fino ad oggi interessate. In proposito, la relazione tecnica puntualizza che le predette associazioni non riceveranno alcun compenso pubblico per l'esercizio della suddetta funzione. La **lettera g)** riguarda, a sua volta, virtualmente tutte le associazioni di allevatori e non solo quelli di razze equine sportive: vi si prevede la possibilità di autofinanziamento delle associazioni di allevatori attraverso l'espletamento di servizi per i propri soci e l'utilizzo di marchi collettivi, con obbligo di impiegare i relativi proventi nell'attività di miglioramento genetico.

I commi 4 e 5 stabiliscono i lineamenti procedurali per l'adozione dei futuri decreti legislativi di cui nei commi precedenti.

In base al suddetto **comma 4**, i decreti legislativi in parola, che saranno adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, richiederanno obbligatoriamente il parere della Conferenza Stato-regioni e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza, verranno trasmessi al Parlamento corredati da apposita relazione tecnica nella quale, tra l'altro, si indicheranno i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei provvedimenti stessi. Le Commissioni parlamentari cui gli schemi di decreto legislativo verranno assegnati, esprimeranno il loro parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione. Nell'eventualità che alla scadenza del termine di sessanta giorni le Commissioni competenti non abbiano ancora emesso il loro parere, il **comma 5** dispone che i decreti legislativi in questione possano essere comunque adottati.

Ai sensi del **comma 6**, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi il Governo potrà introdurre disposizioni integrative e correttive mediante uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

*Si segnala che la formulazione del comma 6 prescrive esplicitamente, in tal caso, il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al solo comma 3 (oltre che delle procedure indicate nell'articolo).*

Il **comma 7** reca la consueta clausola di invarianza finanziaria.

## Articolo 8

*(Interventi per lo sviluppo del made in Italy all'estero)*

1. Alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 500.000 euro, in ciascuno dei periodi d'imposta a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, per la realizzazione e l'ampliamento di reti e infrastrutture logistiche e distributive, ovvero l'adesione alle medesime, intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, purché non riguardanti il singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive

modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, come da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo in esame accorda un credito di imposta a beneficio delle imprese produttrici del settore agricolo: ciò per favorire nuovi investimenti finalizzati allo



sviluppo e alla realizzazione di reti logistiche e distributive - ovvero finalizzate all'adesione a tali reti - che consentano una maggiore penetrazione di prodotti di qualità al di fuori del territorio nazionale, quale sostegno agli agricoltori che partecipano ai sistemi di qualità alimentare. Il credito d'imposta è concedibile se non riguarda il singolo marchio commerciale e se non è riferito direttamente ad una singola impresa.

Tale forma di sostegno è ricondotta dalla disposizione in esame alle misure finanziabili per i prodotti di qualità ai sensi del regolamento FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) del 2005 - [reg. \(CE\) 20 settembre 2005 n. 1698/2005](#)<sup>14</sup>. Il regolamento prevede tali forme di sostegno all'articolo 20, lett. c), punto ii) mentre la relativa disciplina è dettata dall'articolo 32 richiamato dal comma 1 dell'articolo in esame. A tale riguardo occorre però sottolineare che in vista del nuovo periodo di programmazione 2014-2020 dei fondi europei, il nuovo [Regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#)<sup>15</sup> ha dettato una nuova disciplina del FEASR ed ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il richiamato regolamento n. 1698 del 2005 che continua ad applicarsi ai soli programmi di finanziamento approvati anteriormente al 1° gennaio 2014, ai sensi del regolamento n. 1698.

Il nuovo regolamento FEASR n. 1305 del 2013 reca la disciplina sul sostegno ai "regimi di qualità" all'articolo 16. Esso, richiamando i regolamenti sui regimi di qualità, stabilisce i criteri che tali regimi devono possedere i seguenti requisiti: specificità del prodotto finale atta a garantirne le caratteristiche, le modalità di produzione, la qualità del prodotto superiore a quanto assicurato dalle norme commerciali vigenti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale; apertura del regime di qualità a tutti i produttori; obbligatorietà di taluni disciplinari di produzione controllabili e verificabili dalle autorità pubbliche; trasparenza dei regimi e completa tracciabilità dei relativi prodotti. I regimi di qualità possono essere riconosciuti dagli Stati membri in virtù dei requisiti testé elencati ovvero in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari. Il sostegno può coprire i costi derivanti dalle attività di promozione o informazione. Esso è inoltre concesso nella forma dell'incentivo annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei "costi fissi" ("si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari"), per un massimo di cinque anni. L'Allegato II al regolamento n. 1305 fissa gli importi massimi o le aliquote delle misure di sostegno. Per quanto riguarda i costi delle attività di informazione, l'Allegato prevede

---

<sup>14</sup> *Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*. L'articolo 32 richiamato prevede che il sostegno è previsto per prodotti agricoli destinati al consumo umano che rientrino in sistemi di qualità alimentare comunitari o riconosciuti dagli Stati membri; il sostegno è concesso a titolo di incentivo annuale determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi derivanti dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità, per un periodo massimo di cinque anni.

<sup>15</sup> *Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio*.



la copertura massima del 70% dei costi ammissibili; per quanto riguarda l'adesione ai regimi di qualità, l'importo massimo dell'aiuto è fissato a 3.000 euro per azienda all'anno.

Il **comma 1** specifica che il credito d'imposta è riconosciuto alle imprese produttrici di prodotti di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alle piccole e medie imprese come definite dall'Allegato I al [regolamento n. 800/2008](#) - "che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)" - la cui produzione non è riconducibile ai prodotti di cui al medesimo Allegato I TFUE.

L'[Allegato I](#) al TFUE contiene una lista di denominazioni di prodotti alimentari previsto dall'articolo 38 del [Trattato](#), il primo articolo del Titolo III dedicato a "Agricoltura e pesca". L'articolo citato prevede che l'Unione europea stabilisca una politica comune dell'agricoltura e della pesca e che la politica comune debba accompagnare il funzionamento e lo sviluppo del mercato interno - comprendente l'agricoltura, la pesca e il commercio dei prodotti agricoli, che esplicitamente comprendono i prodotti della pesca - del settore. L'Allegato I elenca, quindi, quei prodotti cui si applica la disciplina dettata dal Trattato stesso sull'agricoltura e la pesca.

L'Allegato I del regolamento citato n. 800 del 2008 reca la definizione di PMI. In particolare, dopo la definizione di "impresa"<sup>16</sup> contenuta nell'articolo 1, l'articolo 2 definisce le soglie finanziarie utili alla classificazione delle imprese nei termini che seguono:

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Il credito è riconosciuto alle imprese, anche costituite in forma cooperativa o in consorzi, nella misura del 40% delle spese sostenute e fino 500.000 euro, nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo in corso al 31 dicembre 2015.

---

<sup>16</sup> "Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica".

Ai sensi del **comma 2** il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso. Esso è utilizzabile solamente in compensazione.

L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241<sup>17</sup> prevede la compensazione dei crediti in relazione al versamento unitario (comprendente imposte, contributi all'INPS e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali) da effettuare entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il credito non concorre alla determinazione del reddito e del valore ai fini IRAP. Esso inoltre non rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi (che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, definito dall'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1996) al fine della deducibilità degli interessi passivi, ovvero alla deducibilità delle spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico.

Le disposizioni attuative relative al credito d'imposta previsto dalle disposizioni in esame sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Il **comma 3** fissa la copertura finanziaria per la concessione del credito d'imposta. La quantificazione degli oneri costituisce peraltro limite alla concessione del credito stesso, come previsto dal precedente comma 1. Tali oneri sono fissati a 5 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2,5 milioni per il 2016. Si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 149<sup>18</sup>.

Si tratta della norma recante il finanziamento delle attività di competenza del MIPAAF con particolare riferimento in particolare a: la ricerca e sperimentazione in campo agricolo, svolta da enti, istituti e laboratori nazionali, la raccolta, elaborazione e diffusione di informazioni e di dati, compreso il sistema informativo agricolo nazionale, il sostegno delle associazioni ed unioni nazionali di produttori agricoli, il miglioramento genetico vegetale e del bestiame, svolto dalle associazioni nazionali, la tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti agricoli e la prevenzione e repressione delle frodi, nonché il sostegno delle politiche forestali nazionali. Tali finalità sono finanziate con gli accantonamenti previsti per i Fondi speciali (di parte corrente e di conto capitale) dalle Tabelle A e B delle leggi di stabilità, come previsto dall'articolo 11,

---

<sup>17</sup> *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.* Si tratta del meccanismo cui s'è richiamato, nel *ius conditum*, l'articolo 9 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, e, *de iure condendo*, l'articolo 1 del disegno di legge Atto Senato n. 1096, per la compensazione dei crediti da condanna giurisdizionale dello Stato.

<sup>18</sup> *Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.*

comma 3, lettera *e*) della legge di contabilità generale n. 196 del 2009, esplicitamente richiamato dalla norma in esame. A tale proposito si ricorda che la Tabella A della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) reca un accantonamento per il MIPAAF di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016; non sono previsti stanziamenti in Tabella B.

Il **comma 4** specifica che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'approvazione della Commissione europea, come previsto dall'articolo 108, par. 3, TFUE.

Con riferimento al tema generale dell'ammissibilità degli aiuti, in particolare per quel che riguarda gli aiuti "*de minimis*", si segnala<sup>19</sup> che dal 1° gennaio 2014 è in vigore il nuovo regolamento relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013), che sostituisce il precedente regolamento 1998/2006.

La riforma, che semplifica e chiarisce le regole, è parte dell'iniziativa della Commissione sulla modernizzazione degli aiuti di Stato, volta a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese e gli Stati membri.

Con il nuovo regolamento, viene mantenuto il massimale di 200.000 euro per gli aiuti «*de minimis*» - non soggetti a notifica - che un'impresa unica può ricevere nell'arco di tre anni da uno Stato membro (tale massimale è di 100.000 euro per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi).

Tra le modifiche introdotte: le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie non sono più escluse dallo scopo del regolamento e di conseguenza possono accedere agli aiuti *de minimis*; è stata semplificata e chiarita la definizione giuridica di impresa; a determinate condizioni, è possibile beneficiare - ai sensi del regolamento *de minimis* - di prestiti assistiti fino ad un milione di euro.

Sempre nel quadro della modernizzazione degli aiuti di Stato, il 18 dicembre 2013 la Commissione ha avviato una consultazione sulla revisione del regolamento generale di esenzione per categoria ([regolamento CE n. 800/2008](#)), che dichiara compatibili con il mercato comune gli aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI e altre forme di aiuto quali gli aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione e gli aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile. L'adozione del nuovo regolamento è prevista per luglio 2014.

Il nuovo periodo di programmazione finanziaria dell'UE (2014-2020) prevede per la prima volta un programma (COSME) esclusivamente dedicato al sostegno alle PMI. Tra gli obiettivi il programma inserisce la promozione della cultura imprenditoriale, con particolare riferimento ai giovani imprenditori, ai nuovi e potenziali imprenditori e all'imprenditoria femminile, nonché il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti e il sostegno all'internazionalizzazione. Tra gli obiettivi a lungo termine per il 2020 il programma individua l'aumento del 4% all'anno del valore aggiunto lordo delle PMI e la crescita annuale dell'1% del numero di dipendenti delle PMI.

Il 60% del bilancio stimato di COSME, pari a 2,5 miliardi di euro, sarà concentrato su strumenti finanziari per la messa a disposizione di garanzie e di *venture capital* al fine

---

<sup>19</sup> Le considerazioni che seguono sono tratte dal dossier del servizio studi della Camera n. 108 del 2013

di incoraggiare i flussi creditizi e gli investimenti nel settore delle PMI. COSME costituirà inoltre un meccanismo di garanzia per i prestiti alle PMI fino a un importo di 150000 euro, con un'attenzione particolare per le PMI che altrimenti avrebbero difficoltà a ottenere finanziamenti.

## **Articolo 9**

### *(Marchio identificativo della produzione nazionale)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nel rispetto della normativa europea, un tavolo di confronto tra le organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo al fine di stipulare un accordo per l'introduzione di un marchio privato e facoltativo identificativo della produzione agricola ed agroalimentare nazionale,

nonché di disporre il relativo regolamento d'uso e le modalità di vigilanza. Il marchio può consistere in un segno o indicazione per la distinzione nel commercio della produzione agricola ed agroalimentare nazionale ed è di proprietà delle organizzazioni sottoscrittrici dell'accordo di cui al primo periodo.

L'**articolo 9** consta di un unico comma e reca disposizioni finalizzate all'introduzione di un marchio identificativo della produzione agroalimentare nazionale. Il marchio, privato e facoltativo, è di proprietà delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo che sottoscrivono un accordo specifico: esso sarà volto alla definizione del marchio - nonché del relativo regolamento d'uso e modalità di vigilanza - all'esito di un tavolo tecnico cui le organizzazioni sono chiamate a partecipare, promosso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'istituzione del marchio avviene nel rispetto della normativa europea.

Il marchio consiste in un segno distintivo - di proprietà, quindi, delle organizzazioni aderenti - che, soprattutto, svolge eminentemente una funzione di informazione del consumatore; questa è invece un obiettivo secondario per la disciplina della «marcatura d'origine», che già alcuni prodotti possono vantare a legislazione corrente, ma che ricade sotto la disciplina doganale dell'Unione europea<sup>20</sup>: per essa, la «marcatura di

---

<sup>20</sup> Per l'articolo 60 del codice doganale dell'Unione (di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo, del Consiglio del 9 ottobre 2013), la disciplina delle merci di origine non preferenziale prevede che "le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio" e che "le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione". Peraltro, le regole in materia di origine «non preferenziale» sono emanate in via autonoma dall'Unione europea e incidono sugli scambi con i Paesi non legati ad essa da accordi tariffari specifici (USA, Canada, Giappone, ecc); al contrario, il codice doganale comunitario prevede che il regime «preferenziale» scaturiscono da accordi di volta in volta negoziati tra l'Unione europea e un determinato Paese terzo (o gruppo di Paesi), in base alle quali le merci possono ottenere talune agevolazioni all'atto della loro importazione. Per un approfondimento su tali temi, con riferimento però a marcatura di prodotti non agricoli, si veda il [dossier del Servizio studi sull'A.S. n. 1061](#), "Istituzione del marchio «Italian Quality» per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani", n. 100, gennaio 2014.

origine» è oramai un concetto giuridico e non più solo fisico, in quanto risente della priorità rappresentata dal libero mercato interno dei beni.

Per quanto riguarda la marcatura d'origine di prodotti agricoli ed agroalimentari, il rapporto potenzialmente problematico con la normativa europea sulla libera circolazione delle merci, emerge qualora si consideri che una marcatura può indurre il consumatore a preferire un determinato prodotto, sulla base di parametri di una superiore qualità potenzialmente o indirettamente testimoniata dal marchio, producendo un effetto restrittivo della libera circolazione delle merci sancita dal TFUE. Relativamente a tali temi, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale 8-12 aprile 2013, n. 66, che censura una legge regionale istitutiva di un marchio di qualità, si veda la [nota breve del servizio studi n. 6](#), aprile 2013, "Incostituzionalità del marchio regionale di qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari".

## Articolo 10

*(Contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, è inserito il seguente:

«361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali, agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete».

2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalità proprie del medesimo contratto di rete, possono prioritariamente accedere ai finanziamenti previsti dalle misure dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020.

Il **comma 1** del presente articolo si inserisce nella legge finanziaria 2005 ([legge n. 311 del 2004](#)). Con la nuova disposizione si mira ad estendere alle imprese agricole, che investono in ricerca ed innovazione e che aderiscono ad un contratto di rete, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla medesima legge finanziaria per il 2005.

Le reti di impresa rappresentano forme di coordinamento di natura contrattuale tra imprese, particolarmente destinate alle PMI che vogliono incrementare la loro capacità competitiva senza ricorrere a fusioni o a unioni sotto il controllo di un unico soggetto. Il [decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5](#), all'articolo 3, commi 4-ter (esplicitamente richiamato dalla norma in esame) e successivi, disciplina i contenuti essenziali del contratto di rete tra due o più imprese, con particolare riferimento ai diritti e agli obblighi assunti dalle imprese partecipanti e alle modalità di esecuzione dei contratti stessi.

Con riferimento al Fondo rotativo, si ricorda che l'art. 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005 ha disposto l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un apposito Fondo rotativo, denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese", finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. Successivamente il [decreto-legge n. 35 del 2005](#)<sup>21</sup> ha cambiato, nell'attuale, la denominazione del Fondo, destinando una quota pari ad almeno il 30 per cento delle

---

<sup>21</sup> *Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.*

risorse finanziarie a sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica. L'individuazione degli obiettivi e delle modalità di utilizzo è affidata al Programma Nazionale della Ricerca (PNR), approvato annualmente dal CIPE, dettando specifiche priorità nell'utilizzo delle risorse del Fondo medesimo sono individuate dal comma 4. Con Delibera CIPE 15 luglio 2005, n. 76/2005 sono state fissate le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente comma.

Il **comma 2** stabilisce che le imprese agricole, alimentari e forestali aderenti a contratti di rete, per le finalità ad esso connesse, possono accedere prioritariamente alle risorse previste per i piani di sviluppo rurale nell'ambito del nuovo ciclo di programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.

Con riferimento ai programmi di sviluppo rurale, si ricorda (come già accennato nella scheda relativa all'articolo 8 del disegno di legge in esame) che, in vista dell'inizio del nuovo periodo di programmazione 2014-2020, è stato approvato il nuovo regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il quale fa parte - unitamente al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione (FC) ed al futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) - dei fondi contemplati nel Quadro Strategico Comune dell'Unione europea.

Il [Regolamento \(UE\) n. 1305/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio dispone la nuova disciplina relativa agli aiuti allo sviluppo rurale concessi a valere sul FEASR. L'Allegato I al Regolamento fissa gli stanziamenti complessivi FEASR per lo sviluppo rurale nell'Unione europea. Nel complesso per lo sviluppo rurale sono stanziati per il periodo 2014-2020 circa 95.338,1 milioni di euro. L'Italia è destinataria di circa 10.429,7 milioni, seconda solo alla Polonia (10.941,2 milioni). Alla Francia, terzo paese per destinazione degli aiuti, sono attribuiti complessivamente 9.909,7 milioni di euro.



## **Articolo 11**

*(Disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei)*

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:  
«7-bis. Le pubbliche amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, forniscono ai soggetti richiedenti i

contributi europei le informazioni e l'assistenza necessarie, promuovono e attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolano la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative e applicative correlate»;

b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «prioritariamente» è soppressa.

L'articolo 11 modifica l'[articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99](#):

- inserendo un nuovo comma 7-bis. Tale disposizione stabilisce che le pubbliche amministrazioni forniscono ai soggetti interessati ad aiuti europei assistenza e informazioni sulla materia ed elaborano forme di gestione delle istanze per agevolare la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative. Le attività qui previste sono espletate con le risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- modificando il comma 8. Con la novella qui proposta si rende obbligatoria l'acquisizione in via telematica, da parte delle pubbliche amministrazioni, di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso il sistema SIAN. Nel testo vigente l'acquisizione telematica è effettuata "prioritariamente", parola che si intende sopprimere per rendere tassativa la modalità.

Il SIAN è il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura per assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione degli adempimenti previsti dalla PAC - Politica Agricola Comunitaria, con particolare riguardo ai regimi di intervento nei diversi settori produttivi (al riguardo, si veda: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/192>).



## Articolo 12

*(Delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tenendo altresì conto degli orientamenti dell'Unione europea in materia di politica agricola comune, uno o più decreti legislativi per sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi, e per la regolazione dei mercati sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della normativa in materia di gestione dei rischi in agricoltura, favorendo lo sviluppo di strumenti assicurativi a copertura dei danni alle produzioni, alle strutture e ai beni strumentali alle aziende agricole;

b) sviluppo dei Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori;

c) revisione della normativa in materia di regolazione dei mercati con particolare riferimento alle forme di organizzazione, accordi interprofessionali e contratti di organizzazione e vendita.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo in esame prevede l'allineamento dell'ordinamento nazionale agli orientamenti dell'Unione europea in materia di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati. In particolare, per il sostegno al reddito degli agricoltori si dovranno recepire gli strumenti previsti dalla [Politica agricola](#)

[comune 2014-2020](#) quali i fondi di mutualità e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi.

Il **comma 1** conferisce al Governo una delega, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di adeguare l'attuale normativa quadro per la gestione del rischio in agricoltura data dal [decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102](#) (*Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art 1, comma 2, lett. i) della legge n. 38 del 2003*), agli orientamenti dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (si vedano - in particolare - il [Regolamento n. 2013/1305](#) e il [Regolamento n. 1308/2013](#)).

Il tema della gestione del rischio in agricoltura va assumendo negli ultimi anni sempre maggiore importanza a causa delle modifiche delle condizioni economiche, politiche ed ambientali. La riduzione del sostegno pubblico e i processi di globalizzazione impongono, infatti, alle imprese agricole, che si trovano più esposte nei confronti del rischio di mercato (sui prezzi di vendita, sui prezzi dei fattori produttivi, ecc.), una svolta culturale verso una maggiore responsabilizzazione. Inoltre, la minor tutela del reddito agricolo e la maggiore esposizione ai mercati si associa a un aumento di incertezza sul rischio di produzione, dato dal contesto ambientale: i cambiamenti climatici così come sinora monitorati e ipotizzati sembrano aumentare il grado di vulnerabilità delle produzioni agricole a eventi meteorologici di maggior intensità alternati a periodi siccitosi, e a patogeni nuovi o più aggressivi che mettono a rischio le colture.

La nuova programmazione della politica agricola comune prevede strumenti di gestione dei rischi - quali i fondi mutualistici<sup>22</sup>, - da affiancare o integrare agli attuali fondi per assicurazioni e compensazioni, che dovranno essere recepiti dalla normativa nazionale. La relazione governativa chiarisce che il riordino interesserà sia gli interventi *ex-ante* sia gli interventi *ex-post* compensativi. Gli interventi dovranno comprendere anche strumenti per la stabilizzazione dei redditi, nonché coperture per i nuovi rischi introdotti, quali ad esempio gli incidenti ambientali<sup>23</sup>.

Il nuovo [regolamento per lo sviluppo rurale](#) 2014-2020, infatti, conferma l'orientamento della Commissione di prevedere nel II Pilastro della Politica Agricola Comunitaria (PAC) risorse dedicate alla gestione dei rischi in agricoltura, incluso quello di reddito. In particolare, la [Comunicazione della Commissione del 18 novembre 2010](#) ha evidenziato, in diversi passaggi, l'esigenza di irrobustire la strumentazione disponibile agli agricoltori europei per fronteggiare un'esposizione ai rischi istituzionali, naturali e di mercato, che nel corso di questi ultimi anni si è progressivamente ampliata. Infatti, da un lato, il percorso di riforma della PAC ha determinato un arretramento del livello di protezione garantito agli agricoltori con il

---

<sup>22</sup> Si veda, ad esempio: [http://www.agricoltura24.com/pac-2014-2020-il-futuro-e-gestione-del-rischio/0,1254,54\\_ART\\_3571.00.html](http://www.agricoltura24.com/pac-2014-2020-il-futuro-e-gestione-del-rischio/0,1254,54_ART_3571.00.html)

<sup>23</sup> Sulla politica europea per la gestione dei rischi in agricoltura, vedi <http://www.agrireregionieuropa.univpm.it/content/article/31/27/la-gestione-del-rischio-agricoltura-nella-futura-politica-di-sviluppo-rurale>

conseguente incremento dell'esposizione ai rischi connessi agli andamenti del mercato, dall'altro, l'incrementata variabilità che sta caratterizzando le condizioni climatiche e la maggiore volatilità osservata nei mercati delle *commodities* agricole, si aggiungono alla tradizionale specificità del settore agricolo in tema di rischio.

La scelta operata dalla Commissione con le proposte regolamentari per la politica agricola per il periodo finanziario 2014 – 2020 è quella di dare agli Stati membri la possibilità di utilizzare, nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale (secondo pilastro della PAC), risorse attraverso cui sostenere l'accesso degli agricoltori agli strumenti assicurativi e mutualistici per la gestione dei rischi. L'opzione di utilizzare il secondo pilastro appare legata soprattutto alla necessità di sviluppare forme di copertura che siano coerenti con la diversità dei quadri nazionali, oltre che all'opportunità di collocare le risorse così individuate in un quadro finanziario di natura pluriennale. Si ricorda, infatti, che le logiche guida del secondo pilastro della PAC prevedono che gli Stati membri predispongano e cofinanzino programmi pluriennali nell'ambito di un *framework* comune con l'obiettivo di fornire ai singoli Stati la possibilità di disegnare misure maggiormente rispondenti ai fabbisogni nazionali.

I Fondi di mutualità a tutela del reddito degli agricoltori, anche essi previsti nel quadro del d.lgs. n. 102/2004, hanno avuto minore diffusione rispetto ad altri strumenti disciplinati dal decreto, quali assicurazioni e fondi compensativi agevolati dallo Stato. Negli ultimi anni, però, a seguito anche dell'introduzione della gestione del rischio nel sostegno specifico della politica agricola comunitaria, è diventata più evidente la necessità di diversificare e ampliare la rosa degli strumenti disponibili, in quanto l'aumento dell'esposizione al rischio richiederà più soluzioni possibili e maggiore elasticità del sistema di gestione.

Il fondo mutualistico nasce dall'associazione di imprenditori per accantonamento di fondi al fine soccorrersi vicendevolmente in caso di necessità, attraverso l'unione e le associazioni per il reciproco aiuto: mettere a disposizione comune una parte delle proprie risorse, destinata alle necessità proprie o degli altri associati, ha il fine positivo ed efficace della gestione di risorse comuni senza finalità di lucro. Applicando il concetto di mutualità alla gestione del rischio in agricoltura, gli imprenditori agricoli associati contribuiscono volontariamente alla creazione di una riserva finanziaria comune e condividono un determinato rischio, oggetto appunto della mutualità: in caso di danno subito, il fondo interviene nel risarcimento. Il fondo rappresenta una forma di autoassicurazione degli imprenditori agricoli, che scelgono di affrontare e condividere il rischio autofinanziandosi<sup>24</sup>.

Lo sviluppo di reti di organizzazioni interprofessionali tra produttori rappresenta un altro importante strumento per rafforzarne la posizione sul mercato e controllare le fluttuazioni di reddito provocate dall'instabilità dei mercati in periodi di crisi. Nell'attuale normativa le organizzazioni interprofessionali in agricoltura sono inserite in un quadro definito inizialmente dalla legge n. 88 del 1988, che ha regolato la conclusione di accordi interprofessionali nel settore agroalimentare. L'articolo 12 del [decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173](#) (*Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*) ha completato e

<sup>24</sup> Vedi sul tema: [http://www.agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/26/i-fondi-mutualistici-la-gestione-del-rischio-agricoltura-quali-potenzialita-di#footnoteref1\\_57fdoi3](http://www.agriregionieuropa.univpm.it/content/article/31/26/i-fondi-mutualistici-la-gestione-del-rischio-agricoltura-quali-potenzialita-di#footnoteref1_57fdoi3)

integrato le disposizioni della legge del 1988, ed è stato successivamente - e significativamente - modificato dall'articolo 25 del Decreto legislativo n. 228 del 2001 e infine dal [Decreto legislativo n. 102 del 2005](#) (*Regolazioni dei mercati agroalimentari*) emanato in attuazione della legge [7 marzo 2003, n. 38](#) (*Disposizioni in materia di agricoltura*)<sup>25</sup>.

Il D.lgs. 173/1998 ha per la prima volta definito le caratteristiche e funzioni della organizzazioni interprofessionali. L'organizzazione interprofessionale è una associazione privata dotata di personalità giuridica, costituita per atto pubblico in base agli articoli del codice civile regolanti le associazioni e fondazioni e riconosciuta mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture. L'organizzazione interprofessionale deve raggruppare organizzazioni nazionali che rappresentino le attività economiche connesse con la produzione, il commercio e la trasformazione di un determinato prodotto agricolo; all'iniziativa di dette organizzazioni la legge demanda la costituzione dell'organizzazione interprofessionale. Tra le funzioni delle organizzazioni interprofessionali compaiono i compiti di migliorare la conoscenza e la trasparenza del mercato, rafforzare il coordinamento per l'immissione del prodotto sul mercato, elaborare contratti tipo.

L'articolo 12 del D.lgs. 173/1998 prevede inoltre che le organizzazioni possano costituire fondi, imporre contributi e regole obbligatorie per tutte le imprese aderenti con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati. L'estensione *erga omnes* del vincolo costituito dalla regole richiede che un decreto del MIPAAF definisca le relative condizioni, e richiede che l'O.I. controlli almeno il 75% della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale di un determinato prodotto (per ciascun prodotto possa essere riconosciuta una sola organizzazione interprofessionale, la quale può tuttavia articolarsi in sezioni regionali o interregionali). Gli accordi assunti da un organizzazione interprofessionale non possono comunque determinare limitazioni della concorrenza.

L'attuazione delle disposizioni dell'art. 12 è stata disposta con il DM 8 agosto 2003 che ha recato i criteri e modalità per la costituzione ed il riconoscimento degli organismi interprofessionali. La partecipazione alle organizzazioni interprofessionali è riservata agli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale, ossia:

- Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli;
- Organizzazioni nazionali del settore della trasformazione dei prodotti agricoli;
- Organizzazioni nazionali del commercio;
- Associazioni nazionali delle cooperative;
- Unioni nazionali riconosciute delle organizzazioni dei produttori agricoli.

In quanto chiamate a svolgere unicamente funzioni normative e non anche operative, ed in ciò sostanzialmente distinguendosi dalle Organizzazioni di Produttori, alle organizzazioni interprofessionali è fatto divieto di svolgere direttamente attività relative alla produzione, al commercio e alla trasformazione del prodotto agricolo. A ciascun organismo partecipante all'organizzazione interprofessionale è riconosciuto il diritto di nominare un proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione, mentre all'interno di tutti gli organi decisionali devono essere rappresentate tutte le fasi della filiera. Il controllo sulle organizzazioni interprofessionali spetta al MIPAAF, che lo esercita ad

<sup>25</sup> Sul tema vedi: <http://www.rivistadirittoalimentare.it/rivista/2008-02/SURACE.pdf>

intervalli regolari, in ogni caso almeno una volta ogni due anni, sia su base informatica (al fine di verificare la permanenza dei requisiti per il riconoscimento) che mediante controlli *in loco*<sup>26</sup>.

Il **comma 2** detta le disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi e prevede il parere obbligatorio della Conferenza Stato-regioni e delle competenti Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Il **comma 3** disciplina il caso in cui le Commissioni parlamentari non si siano espresse nei termini previsti, conferendo al Governo il potere di procedere anche in mancanza del parere.

Il **comma 4** prevede la possibilità entro un anno dall'emanazione del primo decreto legislativo di adottare ulteriori decreti legislativi correttivi e integrativi.

Il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.

---

<sup>26</sup> Sulle Organizzazioni Interprofessionali in agricoltura vedi il Dossier Camera della XV legislatura [http://www.camera.it/cartellecomuni/leg15/RapportoAttivitaCommissioni/testi/13/13\\_cap06\\_sch01.htm](http://www.camera.it/cartellecomuni/leg15/RapportoAttivitaCommissioni/testi/13/13_cap06_sch01.htm)





## Articolo 13

*(Interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani)*

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il capo III del titolo I è sostituito dal seguente:

«Capo III

MISURE IN FAVORE DELLO SVILUPPO

DELL'IMPRENDITORIALITÀ IN AGRICOLTURA E DEL RICAMBIO GENERAZIONALE

Art. 9. - *(Principi generali)*. – 1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale le micro e piccole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito.

Art. 10. - *(Benefici)*. – 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni.

2. Alle agevolazioni di cui al comma 1 si applicano i massimali previsti dalla normativa europea, e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

3. I mutui di cui al comma 1 sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e possono essere assistiti da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare.

Art. 10-bis. - *(Soggetti beneficiari)*. – 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese:

a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;

b) di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

c) esercitanti esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;

d) costituite in forma societaria o in forma di ditta individuale;

e) in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto ed i quaranta anni, ed amministrata da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta;

f) in cui i giovani imprenditori agricoli dai diciotto anni e fino al compimento del quarantesimo anno d'età che amministrano e conducono l'impresa siano subentranti nella conduzione di un'intera azienda agricola e presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento dell'azienda agricola attraverso iniziative nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. L'azienda agricola oggetto di subentro deve essere attiva ed esercitante

esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2. Possono altresì beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese, anche costituite in forma societaria, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, e da almeno due anni del requisito di cui alla lettera *e)* del medesimo comma 1.

3. Le imprese di cui ai commi 1 e 2, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio nazionale.

4. I giovani imprenditori agricoli devono essere residenti nel territorio nazionale.

Art. 10-ter. - (*Progetti finanziabili*). – 1. Possono essere finanziate, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 10-quater, secondo i criteri e le modalità stabiliti

con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e nei limiti posti dall'Unione europea, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Art. 10-quater. - (*Risorse finanziarie disponibili*). – 1. La concessione delle agevolazioni di cui al presente Capo è disposta, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 10-ter, comma 1, a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea»;

*b)* all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

**L'articolo 13, comma 1, lett. a)**, sostituisce interamente il capo III (dedicato allo sviluppo dell'imprenditoria agricola) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego". La **lettera b)** reca ulteriore novella all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo di coordinamento con la disciplina dettata dal nuovo Capo III.

Si segnala che sul tema dell'imprenditoria nel settore agricolo, con particolare riferimento al ricambio generazionale, sono attualmente all'esame della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato i disegni di legge AA.SS. nn. [287](#) (Bertuzzi ed altri) e [751](#) (Stucchi).

La novella proposta modifica la stessa rubrica del Capo III citato (da "Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura" in "Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale") rendendo più esplicito il riferimento al tema del ricambio generazionale nel settore primario. Il Capo III vigente consta di due articoli (articoli 9 e 10) mentre

il nuovo Capo che si va ad introdurre con il presente articolo consterebbe di cinque articoli (da 9 a 10-*quater*).

Il nuovo articolo 9 è dedicato ai principi generali della disciplina contenuta nel Capo III: le misure sono destinate alle micro e piccole imprese<sup>27</sup>, su tutto il territorio nazionale, a totale o parziale partecipazione giovanile; esse sono inoltre destinate a favorire il ricambio generazionale e l'accesso al credito nel settore primario.

L'articolo 10 stabilisce la natura dei benefici (comma 1): per gli investimenti, mutui agevolati a tasso zero, della durata massima, comprensiva del periodo di preammortamento, di 10 anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile; per il settore della produzione, il suddetto mutuo ha durata massima, compreso il periodo di preammortamento, di 15 anni.

Il comma 2 prevede che alle agevolazione si applichino i massimali previsti dalle norme europee e la disciplina di settore sugli aiuti di stato. I mutui sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e possono essere assistiti da privilegio speciale.

All'interno del Libro IV ("Delle obbligazioni") del Codice civile, il Capo XV del Titolo III (artt. 1813 e seguenti) è dedicato al contratto del mutuo. Casi di privilegi sono disciplinati dall'articolo 2755 all'articolo 2769 c.c.

Sulla tipologia dei benefici, la versione vigente del comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 185 (inserito dal decreto-legge c.d. "Destinazione Italia" cioè il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145) stabilisce le agevolazioni possono assumere la forma di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevolato. La modifica è peraltro intervenuta all'interno di una riforma complessiva degli aiuti all'autoimprenditorialità contenuta nell'articolo 2, commi 1 e 1-*bis*, del medesimo decreto-legge "Destinazione Italia".

In particolare, tale riforma della disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità (di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185) contiene misure volte prevalentemente a sostenere la creazione e lo sviluppo, attraverso migliori condizioni di accesso al credito, di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne. Le disposizioni introdotte vanno a modificare significativamente la disciplina vigente. All'interno del Titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000 (interamente dedicato all'autoimprenditorialità) è infatti inserito un nuovo Capo, intitolato alle misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione e dell'erogazione dei servizi. Sono stati conseguentemente abrogati i Capi I, II e IV del suddetto Titolo I recanti misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dei servizi alle imprese; misure in favore della nuova imprenditorialità nel settore

---

<sup>27</sup> Come già ricordato nella scheda relativa all'articolo 8, l'Allegato I del regolamento citato n. 800 del 2008 reca la definizione di PMI. In particolare:

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

dei servizi; misure in favore delle cooperative sociali. Quella riforma introduceva inoltre modifiche di carattere più puntuale al Capo III dedicato al settore agricolo, la cui riforma complessiva è invece proposta dal presente provvedimento.

L'articolo 10-bis è dedicato ai soggetti beneficiari (corrispondente ad alcune disposizioni dell'articolo 9 del testo vigente).

Sono destinatarie dei benefici imprese:

- a) costituite da non più di sei mesi alla data di presentazione della domanda;
- b) di micro o piccola dimensione (si veda sopra);
- c) esercenti solo attività agricola come definita dall'articolo 2135 c.c.<sup>28</sup>;
- d) costituite in forma societaria o ditta individuale;
- e) costituite di imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 e i 40 anni per oltre la metà dei soci e di quote di partecipazione;
- f) in cui giovani imprenditori (nella fascia di età di cui alla lettera e) siano subentrati nella conduzione dell'intera azienda - esclusivamente esercitante attività agricola per almeno due anni alla data di presentazione della domanda - e presentino progetti di sviluppo e consolidamento.

Il comma 2 dell'articolo 10-bis stabilisce che possono accedere alle agevolazioni le imprese, anche costituite in forma societaria, che presentino progetti di sviluppo e consolidamento, attive almeno da due anni alla data di presentazione della domanda, in possesso dei requisiti sub lettere b) e c) nonché, da almeno due anni, del requisito di cui alla lettera e). I commi 3 e 4 prevedono che le aziende abbiano sede legale, amministrativa e operativa sul territorio nazionale ove devono peraltro risiedere i giovani imprenditori agricoli.

L'articolo 10-ter stabilisce che sono finanziabili iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1,5 milioni nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Lo stesso articolo demanda la definizione dei criteri per la concessione dei benefici ad un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto dei limiti posti dall'Unione europea. A tale proposito si osserva che la

---

<sup>28</sup> Che definisce la nozione di imprenditore agricolo:

"Art. 2135. *Imprenditore agricolo*. - È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge".

**lettera b)** del comma 1 in esame abroga il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 24: questo prevedeva che criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste nel Capo III fossero fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 10-quater stabilisce che le agevolazioni sono erogabili nel limite delle risorse di cui al punto 2 della delibera CIPE n. 62/2002 del 2 agosto 2002, fatta salva la possibilità di un incremento di tali risorse ai sensi della programmazione europea e nazionale del sostegno all'agricoltura. La citata delibera n. 62 contiene l'ulteriore finalizzazione di accantonamenti previsti da precedenti delibere<sup>29</sup>. Il punto 2 citato stabiliva che Sviluppo Italia S.p.a. è impegnata a destinare ulteriori 85 milioni di euro al finanziamento di iniziative volte a favorire l'imprenditorialità giovanile in agricoltura, utilizzando a tal fine le risorse rinvenienti dal recupero dei mutui di cui al Fondo per l'imprenditoria giovanile richiamato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 185 del 2000 più volte citato.

La società per azioni Sviluppo Italia è stata costituita dall'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 (*Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»*). Successivamente la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) ha dettato un nuovo assetto della società ridenominandola in "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa"<sup>30</sup>. Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri. Il citato articolo 1, comma 460, pone in capo al Ministero dello sviluppo economico l'emanazione di direttive per il funzionamento dell'Agenzia, emanate con D.M. 18 settembre 2007 (recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale") successivamente modificato da D.M. 21 dicembre 2007.

---

<sup>29</sup> In particolare: la Del. CIPE 3 maggio 2002, n. 36/2002 (Gazzetta Ufficiale n. 167/2002), con la quale - nel ripartire le risorse per interventi nelle aree depresse recate dalla legge n. 448/2001 per il triennio 2002-2004 - è stato accantonato un importo di 103,293 milioni di euro per assicurare l'attrazione e il sostegno degli investimenti, nonché il supporto tecnico alle Amministrazioni per la progettazione e la promozione d'impresa; la Del.CIPE 6 giugno 2002, n. 39/2002, con la quale è stata destinata al finanziamento del prestito d'onore una quota di 23 milioni di euro per l'anno 2002 a carico dell'accantonamento complessivo di 103,293 milioni di euro previsto dalla citata delibera n. 36/2002, con contestuale rimodulazione della relativa tabella di ripartizione.

<sup>30</sup> L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (ex Sviluppo Italia) S.p.A. è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell'economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti.



## Articolo 14

*(Disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta)*

1. Le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nelle gare concernenti i relativi servizi di fornitura, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti da operatori dell'agricoltura sociale, nonché prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri competenti per ciascun decreto, sentita la Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i parametri per la definizione delle categorie di prodotti di cui al primo periodo.

2. In conformità alle disposizioni in materia di mercati agricoli di vendita diretta, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, i comuni definiscono modalità idonee di presenza e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale, nonché dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e prodotti agricoli e alimentari a ridotto impatto ambientale e di qualità, previa richiesta degli operatori del settore.

L'**articolo 14** intende favorire la produzione agricola sociale e a filiera corta prevedendo, al **comma 1**, che gli organismi pubblici gestori di mense, in particolare scolastiche o ospedaliere, possano introdurre criteri di precedenza nelle gare per i fornitori di prodotti di tali tipologie, nonché prodotti di agricoltura biologica o comunque a basso impatto ambientale o prodotti di qualità. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i ministri competenti per ciascun decreto, sono fissate le categorie di prodotti oggetto della presente disposizione.

Resta fermo il rispetto di quanto stabilito dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95<sup>31</sup>, in tema di procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi da parte della P.A.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 95 reca, al primo periodo, norme sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione, prevedendo la nullità e la

---

<sup>31</sup> *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.*

responsabilità erariale e disciplinare per i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento tramite gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.. L'ultimo periodo del medesimo comma, richiamato dalle disposizioni in esame, stabilisce che la disposizione del primo periodo non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Il **comma 2** in esame pone in capo ai comuni la definizione di idonee forme di presenza valorizzazione sui mercati agricoli di vendita diretta dei prodotti oggetto delle presenti disposizioni - prodotti da agricoltura sociale, a chilometri zero dalla filiera corta, di ridotto impatto ambientale e di qualità - previa richiesta degli operatori del settore, nel rispetto delle norme sui mercati agricoli di vendita diretta di cui al decreto MIPAAF 20 novembre 2007.

Il D.M. 20 novembre 2007 attua quanto previsto dall'articolo 1, comma 1065, della legge finanziaria del 2007 (legge n. 296 del 2006) che demanda a decreto ministeriale la definizione di requisiti uniformi e di standard per la realizzazione di mercati agricoli di vendita diretta, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.

Sulla produzione agricola "a chilometri zero" si è sviluppato un contenzioso costituzionale tra Stato e regione, in due casi terminati con la soccombenza delle regioni interessate.

Con la sentenza n. 209 del 2013, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (*Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero*), ove si stabiliva che l'utilizzazione dei prodotti agricoli di origine regionale costituisse titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva. Nell'occasione, la Corte ha rilevato come la legge regionale dianzi citata fosse volta – stando al relativo titolo – «ad orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero». A fronte della genericità della definizione contenuta nell'art. 1, comma 1, della medesima legge – definizione che aveva riguardo alla sola natura del prodotto, e non già alla distanza tra luogo di produzione e luogo di consumo – il riferimento ai prodotti «a chilometri zero» rimaneva, peraltro, privo di una concreta valenza selettiva, distinta e ulteriore rispetto a quella insita nel predicato «di origine regionale». In questa prospettiva, la norma censurata veniva, dunque, ad imporre all'amministrazione appaltante un criterio di scelta del contraente chiaramente idoneo ad alterare la concorrenza, incentivando gli imprenditori ad impiegare prodotti provenienti da una certa area territoriale (quella lucana) a discapito di



prodotti con caratteristiche similari, ancorché provenienti da aree poste a distanza uguale o minore dal luogo di consumo (come poteva avvenire, in specie, ove il consumo avvenisse in zone limitrofe ad altre Regioni).

Con la sentenza n. 292 del 2013, poi, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2012, n. 43 - recante «*Norme per il sostegno dei Gruppi acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero, di qualità*» - nella parte in cui include tra i prodotti (la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici) anche i prodotti trasportati all'interno del territorio regionale, a prescindere dal livello delle emissioni di anidride carbonica equivalente connesse a tale trasporto. Con riguardo all'art. 117, primo comma, Cost., la questione è stata ritenuta fondata: l'art. 4, comma 5, della legge regionale censurata prevedeva infatti che, nei bandi per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva gli enti pubblici dovessero «garantire priorità» ai soggetti che utilizzassero, in una determinata misura percentuale, prodotti agroalimentari «da filiera corta», «di qualità» e «a chilometro zero». Nell'ambito di tale ultima categoria erano ricompresi – in forza della definizione offerta dall'art. 3, comma 1, lettera c), della medesima legge – sia i beni per il cui trasporto dal luogo di produzione a quello di consumo si producono meno di venticinque chilogrammi di anidride carbonica equivalente per tonnellata, sia, «e comunque», «i beni trasportati all'interno del territorio regionale». In sintesi, gli utilizzatori di prodotti di origine pugliese avrebbero fruito di un trattamento preferenziale nell'aggiudicazione degli appalti in questione, indipendentemente dal livello di emissione di gas nocivi che il loro trasporto comportava. Anche in tal caso l'alterazione della concorrenza viene in rilievo come ragione di contrasto della normativa regionale impugnata con il diritto dell'Unione europea e, dunque, di violazione del precetto di cui al primo comma dell'art. 117 Cost.. A differenza della «priorità» accordata ai soggetti che utilizzano beni il cui trasporto determina una ridotta quantità di emissioni nocive – «priorità» giustificata dai benefici che la limitazione di tali emissioni reca in termini di tutela dell'ambiente – la «priorità» riconosciuta a coloro che si avvalgono di prodotti trasportati esclusivamente all'interno del territorio regionale, indipendentemente dal livello delle emissioni, costituisce una misura ad effetto equivalente vietata dall'art. 34 del TFUE – che ricomprende ogni normativa commerciale che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari – e non giustificata ai sensi dell'art. 36 del medesimo Trattato<sup>32</sup>.

---

<sup>32</sup> L'art. 36 del TFUE lascia impregiudicate le restrizioni alle importazioni giustificate da motivi di «tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali», cui la salvaguardia dell'ambiente è strettamente connessa. Nel caso in esame, tuttavia, il mero riferimento al trasporto all'interno della Regione e, dunque, alla provenienza locale dei prodotti agricoli, a prescindere dalla quantità di emissioni prodotte, non soddisfa nessuna delle esigenze oggetto del regime derogatorio, ma si risolve in un incentivo per gli imprenditori ad impiegare determinati beni solo perché provenienti da

È in proposito interessante che la difesa della Regione - secondo cui le merci di provenienza locale non esaurirebbero il fabbisogno della ristorazione collettiva, la quale dovrebbe comunque attingere anche ad altri prodotti agroalimentari con diversa provenienza - sia stata confutata dalla sentenza n. 292: per essa "*è dirimente infatti il rilievo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, un provvedimento nazionale non si sottrae al divieto di cui agli artt. 34 e 35 del TFUE per il solo fatto che l'ostacolo è di scarsa importanza e che esistono altre possibilità di scambio del prodotto importato (sentenza 14 marzo 1985, C-269/83, Commissione contro Francia; sentenza 5 giugno 1986, C-103/84, Commissione contro Italia). Inoltre, un provvedimento nazionale può costituire una misura ad effetto equivalente anche se è applicabile ad un'area limitata del territorio nazionale (sentenza 3 dicembre 1998, C-67/97, Bluhme)*".

---

una certa area territoriale, così da poter vantare l'anzidetto titolo preferenziale. A differenza dell'impiego dei prodotti pugliesi, infatti, l'utilizzo di quelli trasportati da altre località, ancorché con un pari o minore livello di emissioni nocive – e, dunque, con un equivalente o inferiore impatto ambientale – non conferisce analogo titolo preferenziale nell'aggiudicazione degli appalti dei servizi di ristorazione collettiva e subisce, di conseguenza, degli effetti discriminatori.

## Articolo 15

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai derivati del pomodoro di cui all'articolo 16, fabbricati in Italia. presentazione e nella relativa pubblicità, i prodotti medesimi devono corrispondere alle definizioni indicate al medesimo articolo 16 e rispettare i requisiti di cui all'articolo 16.
2. Qualora le denominazioni di vendita di cui all'articolo 16 vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella

Il **comma 1** definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni relative al capo I del titolo IV (artt. 15-22) in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro fabbricati in Italia e definiti all'art. 16.

Il **comma 2** stabilisce che qualora le denominazioni di vendita vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e relativa pubblicità, i prodotti stessi devono corrispondere alle definizioni indicate nelle disposizioni successive.

Il *Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità* del 15.10.2008 - COM(2008) 641 definitivo - ricorda che "le norme di commercializzazione dell'UE sono regolamenti recanti definizioni di prodotti, norme minime di prodotto, categorie merceologiche e requisiti di etichettatura intesi ad informare i consumatori (in questo modo agevolati nel raffronto di prezzo tra prodotti di qualità diversa) su un numero considerevole di prodotti agricoli e su alcuni alimenti trasformati. Non tutti i prodotti alimentari sono oggetto di norme di commercializzazione a livello UE. Nel settore dei seminativi (frumento, granturco, leguminose, ecc.), ad esempio, i prodotti di base vengono commercializzati secondo norme ufficiali di calibrazione e di classificazione internazionali, nazionali o private. Per i prodotti destinati al consumo non disciplinati da norme di commercializzazione UE, si applicano norme generali di etichettatura e tutela dei consumatori, al fine di evitare che questi siano indotti in errore". Si rammenta, in proposito, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea a tutela della normativa di armonizzazione delle denominazioni di vendita: sia pur con riferimento ad una disciplina a diverso livello di completezza (l'art.3 della direttiva 2000/36, che ha realizzato un'armonizzazione delle denominazioni di vendita relative ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana finalizzata a garantire l'unicità del mercato interno), la sentenza della Prima Sezione della Corte 25 novembre 2010, nella causa C-47/09 (*Commissione europea contro Repubblica italiana*) ha affermato che "l'aggiunta di aggettivi qualificativi è subordinata al rispetto delle condizioni specifiche previste all'art.3, n.5, della direttiva 2000/36. Inoltre, l'art.4 di tale direttiva prevede che gli Stati membri non adottino, per i prodotti indicati nell'allegato I, disposizioni nazionali non previste dalla stessa direttiva 2000/36 (...) la Repubblica italiana, prevedendo la possibilità di completare con l'aggettivo «puro» la

denominazione di vendita dei prodotti di cioccolato che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti".

## **Articolo 16** *(Definizione dei prodotti)*

1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di *Solanum lycopersicum L.*, di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:

a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in:

1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;

2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento;

3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;

b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al contenuto di solidi solubili, espressi in residuo rifratto metrico. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1. È ammesso il successivo passaggio da un residuo rifrattometrico ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;

c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005;

d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:

1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;

2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento.

L'**articolo 16** reca una definizione dei prodotti derivati ottenuti dalla lavorazione dei pomodori freschi (*Solanum lycopersicum L.*), sani e maturi di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in contenitori idonei.

Vengono classificati in: conserve di pomodoro (pomodori non pelati interi, pelati interi o in pezzi), concentrato di pomodoro, passata di pomodoro e pomodori disidratati (pomodori in fiocchi o polvere di pomodoro).

Si rammenta che l'articolo 1 comma 4 del decreto legge n. 157/2004 aveva demandato ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei requisiti perché nelle etichette comparisse la indicazione del luogo di origine e provenienza del prodotto "passata di pomodoro", che il comma 3 del medesimo art. 4 definisce "prodotto ottenuto dalla spremitura diretta del pomodoro fresco" onde evitare che con tale definizione fosse posto in vendita il prodotto ottenuto per diluizione del concentrato di pomodoro. Il D.M. 17 febbraio 2006 impone che sia indicata in etichetta la zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato per la produzione della passata di pomodoro: il prodotto - già definito con D.M. 23 settembre 2005, che aveva stabilito le caratteristiche della vera "passata di pomodoro"<sup>33</sup> - da allora deve indicare in etichetta la zona di coltivazione del pomodoro fresco utilizzato nella preparazione della passata.

Tra le definizioni dei prodotti è stata altresì eliminata la definizione di "succo di pomodoro", in ossequio a quanto contemplato dalla direttiva 2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012: si tratta di una previsione che era già contenuta nel disegno di legge n. 3462 della scorsa legislatura, in riferimento al quale in relatore in nona Commissione del Senato sostenne che il nuovo testo "si accompagna la considerazione delle mutate esigenze del mercato, nonché la necessità di ricomprendere sotto l'aspetto giuridico le più recenti tipologie di prodotto presenti, le quali complessivamente richiedono una nuova e più attuale disciplina, aggiornata rispetto all'evoluzione giuridica comunitaria descritta e in grado di garantire l'elevato livello di qualità raggiunto dall'industria agroalimentare di settore. La posizione di *leader* del comparto in ambito internazionale è legata al livello qualitativo richiamato, che consente di realizzare un prodotto superiore, in grado di affrontare le sfide dei

---

<sup>33</sup> Il decreto 23.09.05 aveva stabilito inoltre il valore del residuo ottico rifrattometrico, che dovrà essere compreso, per la vera passata, tra 5 e 12 gradi Brix ( il residuo ottico è importante perché, se elevato, sta ad indicare l'impiego di pomodori maturi e con un buon contenuto zuccherino, se basso, premia i prodotti scadenti) e i limiti del "conteggio Howard", cioè la conta delle muffe presenti, considerato che il pomodoro può subire un inizio di leggero ammuffimento sia sul campo sia dopo la raccolta, soprattutto se tenuto immagazzinato troppo a lungo prima della lavorazione.

mercati nazionali ed esteri, garantendo al contempo le aspettative e le esigenze dei consumatori"<sup>34</sup>.

---

<sup>34</sup> Legislatura 16<sup>a</sup> - 9<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 355 del 20/11/2012, relazione del senatore Andria sul disegno di legge n. 3462 "*Disposizioni per la commercializzazione dei prodotti derivanti dal pomodoro trasformato*".





## **Articolo 17** *(Requisiti dei prodotti)*

1. I requisiti qualitativi minimi ed i criteri di qualità dei prodotti di cui all'articolo 16, nonché gli ingredienti, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno

1998, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I prodotti di cui al presente capo che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1 possono essere rilavorati, salvo quanto stabilito dal decreto stesso, per ottenere prodotti che abbiano le caratteristiche prescritte. La rilavorazione deve essere autorizzata dalla autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza ritenute necessarie.

Il **comma 1** stabilisce che i requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità dei prodotti definiti all'articolo 16 e gli ingredienti siano definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico previo parere della Conferenza Stato-Regioni e previo esito positivo della procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 (che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione) che deve essere adottata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dal decreto di cui al comma 1, possono essere rilavorati, secondo quanto dispone il **comma 2**, per ottenere prodotti che siano conformi alle caratteristiche prescritte, e previa l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente per territorio, che adotta le misure di vigilanza che ritiene necessarie.

La rilavorazione attiene essenzialmente al concentrato di pomodoro, che è spesso oggetto di un regime doganale favorevole definito TPA (traffico di perfezionamento attivo) o "temporanea importazione". La procedura prevede che una merce proveniente da un paese extracomunitario sia rilavorata, in Italia (o in un altro paese europeo), per poi essere esportata verso un paese terzo. [Secondo](#) Giovanni De Angelis, direttore dell'*Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali*, "la quantità di merce che entra in Italia è la stessa che esce (temporanea importazione per identità) e

tutto il percorso viene documentato e sottoposto a controlli da parte della Guardia di Finanza, delle Dogane e delle autorità sanitarie. Questo vuol dire che in Italia non resta il concentrato, ma il valore aggiunto derivante dalla rilavorazione (...) L'alternativa, all'eliminazione delle importazioni in TPA, sarebbe la fuoriuscita delle aziende italiane da questi mercati a vantaggio dei paesi concorrenti, in primo luogo la Cina stessa, con la conseguente perdita dell'occupazione (sia diretta che quella dell'indotto, scatolifici, imballaggi in genere, trasporti, attività portuale ecc.) e di risorse economiche che questa produzione di nicchia riesce a dare per la destagionalizzazione (cosa che peraltro sta già avvenendo, visto il calo delle importazioni)".

## **Articolo 18**

### *(Etichettatura e confezionamento)*

1. I prodotti di cui al presente capo sono soggetti alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.
2. I prodotti di cui al presente capo sono confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1. I suddetti prodotti, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 17, comma 1, qualora non vengano confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, sono conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

Il **comma 1** assoggetta i prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro alle disposizioni stabilite dalla normativa europea e nazionale in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori.

I principali riferimenti nella normativa europea in materia sono il Regolamento (CE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e la Direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. A livello nazionale, si possono indicare invece la legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, recante una disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ed il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Circa le sanzioni previste dall'ordinamento italiano per il commercio di cibi e bevande nocivi alla salute, si veda l'articolo 444 del codice penale.

Il primo periodo del **comma 2** dell'articolo in esame prevede che i prodotti in questione siano confezionati in modo tale da assicurare la conservazione dei medesimi ed il mantenimento dei requisiti prescritti dal futuro decreto di cui all'articolo 17, comma 1. Ai sensi del secondo periodo del medesimo comma i prodotti, se non sono confezionati direttamente nei contenitori destinati alla vendita, vanno conservati in recipienti atti a preservarne i requisiti prescritti.

L'articolo, secondo la relazione tecnica, non comporta effetti finanziari.



## Articolo 19 (Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al presente capo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da 3.000 euro a 18.000 euro se riferita a lotti di produzione non superiori a 60.000 pezzi;

b) da 9.000 euro a 54.000 euro se riferita a lotti di produzione superiori a 60.000 pezzi.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 1 si applicano anche con riferimento alla passata di pomodoro

di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005.

3. L'autorità competente a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il **comma 1** definisce l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di violazione di quanto fissato dalla presente legge: da 3.000 a 18.000 euro per lotti di produzione sino a 60.000 pezzi; al di sopra di tale quantità da 9.000 a 54.000 euro.

Il **comma 2** prevede che tali sanzioni si applichino anche con riferimento alla passata di pomodoro di cui al [decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005](#). Tale decreto definisce i requisiti necessari per poter commercializzare il prodotto denominato "passata di pomodoro".

Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole viene definito dal **comma 3** come autorità competente per imporre le sanzioni definite ai commi precedenti.

Tale norma, come specificato nella relazione tecnica, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto l'Ispettorato centrale svolge la sua attività avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente. In effetti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni<sup>35</sup>, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale

---

<sup>35</sup> Articolo 3 della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari è stato inserito nella disciplina per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché sulle misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli oli.

Si rammenta che il comma 14 dell'articolo 19 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 (in GU n. 176 del 31 luglio 2009, suppl. ord.) aveva già abrogato l'art. 7 della legge n. 96/1969, che devolveva all'Istituto nazionale per le conserve alimentari l'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti oggetto della medesima legge n. 96/1969 destinati all'esportazione ed il rilascio del certificato di idoneità all'esportazione, da esibirsi alla dogana all'atto dell'operazione doganale.

## **Articolo 20** (*Abrogazioni*)

1. Sono abrogati:

a) la legge 10 marzo 1969, n. 96;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428;

c) l'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005.

Il **comma 1** prevede l'abrogazione della legge 10 marzo 1969, n. 96, recante l'istituzione di un controllo qualitativo sulle esportazioni di pomodori pelati e concentrati di pomodoro ed estensione di determinate norme ai medesimi prodotti destinati al mercato interno, e il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428.

Si tratta di norme in conflitto con la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

Sotto l'aspetto comunitario, i prodotti derivanti dal pomodoro erano ricompresi nella disciplina europea concernente il regime di aiuti per alcuni prodotti, di cui al regolamento (CE) n. 2201/96, che consentiva la concessione di un aiuto purché i prodotti ottenuti dalla trasformazione rispettassero determinati requisiti e condizioni. Il successivo regolamento (CE) n. 1182/07, abrogando il precedente, ha dettato una nuova disciplina sugli aiuti, inserendo il pomodoro da industria nell'ambito del pagamento unico disaccoppiato, non più legato alla produzione, prevedendo altresì la possibilità di un periodo transitorio per gli Stati membri, per l'erogazione di aiuti accoppiati, fino a 5 anni, per la durata del quale permaneva la validità delle caratteristiche qualitative stabilite dal regolamento abrogato.

È prevista infine anche l'abrogazione dell'articolo 6 del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali, della salute e per le politiche comunitarie del 23 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 5 ottobre 2005, in materia di sanzioni applicabili in relazione alla passata di pomodoro.





## Articolo 21

### *(Clausola di mutuo riconoscimento)*

1. Fatta salva l'applicazione della normativa europea vigente, le disposizioni del presente capo non si applicano ai derivati del pomodoro fabbricati ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Il **comma 1** prevede la clausola del mutuo riconoscimento, secondo quanto disposto dalla comunicazione interpretativa della Commissione europea pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C/265 del 4 novembre 2003, la quale garantisce ai prodotti provenienti da un altro Stato membro dell'Unione europea o da Paesi limitrofi aderenti ad appositi accordi multilaterali (Associazione europea di libero scambio, parte contraente dello Spazio economico europeo)<sup>36</sup>, di poter essere commercializzati in Italia senza restrizioni.

Va altresì ricordata la normativa recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione<sup>37</sup>, che prevede l'introduzione di un simbolo grafico per promuovere la conoscenza e il consumo di prodotti agricoli di qualità, naturali o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche. L'uso del simbolo è controllato da organismi designati dalle autorità nazionali ed è soggetto a condizioni stabilite dalle organizzazioni commerciali interessate. I prodotti agricoli che possono recare il simbolo devono rispondere a requisiti definiti in riferimento a normative UE o, in mancanza di queste, a norme internazionali.

Ulteriori requisiti specifici per i prodotti originari delle regioni ultraperiferiche possono essere adottati, se necessario, su proposta delle organizzazioni commerciali rappresentative. Secondo il *Libro Verde sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità* del 15.10.2008 - COM(2008) 641 definitivo - "finora si sono avvalsi di questa possibilità i produttori delle regioni ultraperiferiche francesi e spagnole (ad esempio per ananas, banane, meloni e altri frutti esotici della Guadalupa, della Martinica e della Riunione, nonché per banane, pomodori, cetrioli e altri prodotti ortofrutticoli, fiori e vini delle Isole Canarie). Queste iniziative sono intese a incoraggiare i produttori a rispettare i requisiti di qualità per i loro prodotti e a valorizzare la produzione locale di regioni svantaggiate a causa dell'insularità e della lontananza dall'Europa continentale, nonché di condizioni geografiche e climatiche avverse. Il simbolo grafico e i requisiti di produzione ad esso sottesi dovrebbero dunque contribuire a rendere il settore agricolo più competitivo sia sul mercato locale che su quello internazionale".

---

<sup>36</sup> Si tratta di Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein.

<sup>37</sup> Guyana francese, Martinica, Guadalupa e Riunione (Dipartimenti francesi d'oltremare), Isole Canarie (Spagna), Azzorre e Madera (Portogallo).



## Articolo 22

### *(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Tutti i prodotti etichettati conformemente alla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.
2. Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge.
3. Per gli adempimenti previsti dal presente capo le Amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui al presente capo sono soggette alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998.

Al **comma 1** si stabilisce che tutti i prodotti etichettati, conformemente alla normativa previgente, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta.

Il **comma 2** dispone che gli articoli 1, 2, 3, e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1975, n. 428, si applicano fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 1, della presente legge.

In relazione a quanto esposto all'articolo 21, la normativa nazionale, basata sulla legge n. 96 del 1969 e sul suo regolamento di applicazione (DPR n. 428 del 1975) aveva mantenuto la sua vigenza, anche in relazione all'adozione del decreto ministeriale 22 ottobre 2007, con il quale è stata utilizzata la possibilità sopracitata di un periodo transitorio, fissato in tre anni.

In conseguenza del quadro descritto nella relazione svolta sul disegno di legge governativo nella scorsa legislatura<sup>38</sup>, "dal 1° gennaio 2011, con lo spirare del periodo transitorio adottato, il comparto si è trovato in una situazione di vuoto normativo, anche di ordine tecnico, tale da determinare uno stato di notevole incertezza, dal quale non può che derivare un effetto negativo a tutte le attività economiche legate alla produzione e all'industria agroalimentare dei prodotti in questione".

Il **comma 3** sancisce che le Amministrazioni interessate provvedono ad attuare gli adempimenti previsti dal presente capo nell'ambito delle risorse umane,

---

<sup>38</sup> Legislatura 16<sup>a</sup> - 9<sup>a</sup> Commissione permanente - Resoconto sommario n. 355 del 20/11/2012, relazione del senatore Andria sul disegno di legge n. 3462 "Disposizioni per la commercializzazione dei prodotti derivanti dal pomodoro trasformato".

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** richiama la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE alla quale la emananda normativa deve essere sottoposta, trattandosi di «normativa tecnica». La direttiva prevede una procedura che obbliga gli Stati membri a notificare immediatamente alla Commissione europea ogni progetto di regola tecnica relativa a prodotti e a servizi della società dell'informazione, prima che sia introdotta nell'ordinamento nazionale. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE, l'emanazione di un parere circostanziato obbliga lo Stato membro che ha elaborato il progetto di regola tecnica a rinviarne l'adozione di sei mesi dalla data della notifica; a norma della suddetta disposizione, lo Stato membro destinatario di un parere circostanziato è obbligato a informare la Commissione dell'azione che intende intraprendere in conseguenza del parere.

## Articolo 23

### *(Delega al Governo per il sostegno del settore del riso)*

1. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve essere utilizzata la denominazione «riso», sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) salvaguardia delle varietà di riso tipiche italiane e indirizzo del miglioramento genetico delle nuove varietà in costituzione;

b) valorizzazione della produzione risicola, quale espressione culturale, paesaggistica, ambientale e socio-economica del territorio in cui è praticata;

c) tutela del consumatore, con particolare attenzione alla trasparenza delle informazioni e alle denominazioni di vendita del riso;

d) istituzione di un registro per la classificazione delle nuove varietà, gestito dall'Ente nazionale risi;

e) disciplina dell'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo, e individuazione dell'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni nell'ambito delle strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

f) definizione in uno o più allegati tecnici, modificabili con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, delle varietà che possono fregiarsi della denominazione di vendita, delle caratteristiche qualitative per il riso e il riso parboiled con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche

qualitative, dei metodi di analisi per la determinazione delle caratteristiche del riso;

g) abrogazione della legge 18 marzo 1958, n. 325, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto delegato e previsione della possibilità di esaurimento delle scorte confezionate ai sensi della norma abrogata;

h) esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato all'estero.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi di decreto legislativo, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.

3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più

decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono

L'**articolo 23** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno dei prodotti ottenuti dal riso greggio commercializzati con la dicitura "riso". La delega deve essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sulla base dei principi e criteri direttivi seguenti:

- a) salvaguardia delle varietà tipiche del riso italiano e indirizzi sul miglioramento genetico delle varietà in costituzione;
- b) valorizzazione della produzione con particolare riferimento al territorio in cui è praticata la produzione risicola;
- c) tutela del consumatore, con riferimento alla trasparenza delle informazioni e denominazioni;
- d) istituzione di un registro delle nuove varietà gestito dall'Ente nazionale risi;
- e) previsione delle sanzioni per mancata o erronea applicazione delle disposizioni della disciplina che si dovrà adottare ed in particolare individuazione dell'autorità competente all'interno del MIPAAF;
- f) stesura di allegati tecnici finalizzati all'individuazione dei prodotti cui può essere attribuita la denominazione di vendita, e delle caratteristiche qualitative per riso e riso parboiled, con indicazione dei valori massimi riconosciuti, dei gruppi merceologici e delle caratteristiche qualitative, nonché dei metodi utilizzati per il riconoscimento di tali caratteristiche;
- g) abrogazione della legge 18 maggio 1958, n. 325 recante "Disciplina del commercio interno del riso" entro un anno dall'entrata in vigore di decreto delegato e con norma transitoria relativa all'esaurimento delle scorte confezionate ai sensi delle disposizioni abrogate;
- h) esclusione dal campo di applicazione del prodotto tutelato da un sistema di qualità riconosciuto in ambito europeo e del prodotto destinato alla vendita all'estero.

Il **comma 2** stabilisce che i decreti siano adottati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. È previsto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime. Decorso tale termine per il parere, i decreti possono essere comunque adottati (**comma 3**). Il **comma 4** prevede la possibilità di adottare, entro un anno, decreti integrativi o correttivi mentre il **comma 5** reca la clausola di invarianza finanziaria.



# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>108</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1214-B "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative". Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati - Ed. provvisoria
<a href="#"><u>109</u></a>	Testo a fronte	I Senati nelle Costituzioni di Belgio, Francia, Germania e Spagna
<a href="#"><u>110</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1322 "Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali" - Ed. provvisoria
<a href="#"><u>111</u></a>	Dossier	Decretazione d'urgenza e conversione: la recente giurisprudenza costituzionale
<a href="#"><u>112</u></a>	Dossier	Sistema elettorale per l'elezione del Parlamento: 1993-2014
<a href="#"><u>113</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1324 "Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale"
<a href="#"><u>114</u></a>	Dossier	Rappresentanza di genere e cariche elettive
<a href="#"><u>115</u></a>	Testo a fronte	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 331, 635, 717, 789, 820, 906, 1085, 1204 e 1228 "Delega al Governo per separazione tra banche commerciali e di investimento"
<a href="#"><u>116</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sugli AA.SS. nn. 1326, 211, 558 e 1309 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo Sviluppo"
<a href="#"><u>117</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1345 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
<a href="#"><u>118</u></a>	Dossier	Le Camere alte nei Paesi extraeuropei
<a href="#"><u>119</u></a>	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1401 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica  
[www.senato.it](http://www.senato.it)